

SEDUTA
20.
SITZUNG
6-12-1949

Presidente: MENAPACE

vice-Presidente: MAGNAGO



Ore 10.40.

PRESIDENTE: Signori, la seduta è aperta. Appello nominale.

BENEDIKTER (S.V.P.): (*fa l'appello nominale*).

PRESIDENTE: 41 presenti, 5 assenti. Il Consiglio può procedere nella trattazione dell'ordine del giorno. Processo verbale della seduta del 2 dicembre 1949.

BENEDIKTER (S.V.P.): (*legge il verbale*).

PRESIDENTE: Osservazioni al verbale? Il verbale si ritiene approvato.

Passiamo al **5° punto dell'Ordine del giorno: «Progetto di legge regionale, relativo alla separazione delle frazioni di Cagnò e Romallo».**

La parola all'Assessore agli affari generali.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.):

Con R. D. del 20 luglio 1928 n. 1815 i comuni di Revò, Cagnò e Romallo, che a ricordo d'uomo erano sempre stati comuni auto-

nomi, vennero riuniti in un unico comune, con la denominazione di comune di Revò.

Questa unione, avvenuta contro la volontà della popolazione, è stata ritenuta dannosa dalla popolazione, in modo particolare per la frazione di Romallo, ed è quindi comprensibile che, appena avvenuta la liberazione, le frazioni chiedessero la ricostituzione dei comuni autonomi preesistenti al succitato regio decreto.

Revò conta 1200 abitanti, Cagnò 420 e Romallo 706.

Le due frazioni distano dal capoluogo rispettivamente 2 Km. e meno di 1 Km. e sono congiunte con lo stesso a mezzo della strada del Tonale - passo della Mendola. Le domande di separazione portano la firma della quasi totalità dei cittadini delle due frazioni, che rappresentano la maggioranza numerica dei contribuenti e sostengono oltre la metà del carico dei tributi locali delle rispettive frazioni.

I nuovi comuni sono dotati di adeguati edifici, quali sedi degli uffici comunali, ed hanno edifici scolastici propri (Romallo ha uno dei più bei edifici scolastici della regione, costruito quasi interamente con contributi volontari degli abitanti in denaro e mano d'opera); hanno inoltre acquedotti efficienti, sia per l'acqua potabile come per l'irrigazione, come pure caseifici propri ed una malga in comunione.

La coltivazione della frutta è molto sviluppata ed esistono diversi magazzini di proprietà dei consorzi produttori.

La popolazione è in gran parte benestante.

Il patrimonio boschivo è considerevole: Revò possiede 270 ettari di bosco, con una ripresa annua di 630 mc, Cagnò 129 ettari, con una ripresa annua di 120 mc, e Romallo 210 ettari, con una ripresa annua di 330 mc, cosicché, oltre a poter provvedere al fabbisogno d'uso interno dei censiti, rimane ai comuni un buon margine per la vendita di legname da opera ad uso commerciale.

La tassa di famiglia è contenuta entro limiti modesti ed è suscettibile di un eventuale aumento, senza che la stessa diventi un onere troppo gravoso.

L'insistenza delle frazioni per essere staccate dal capoluogo è determinata, a quanto si afferma, dal fatto che il capoluogo ha trascurato troppo le frazioni ed ha fatto uso anche dei proventi ricavati dai beni frazionali a vantaggio del capoluogo; questo, d'altra parte, mantenendo il comune unito come è presentemente, disporrebbe della maggioranza nel Consiglio comunale e le frazioni non vogliono esporsi al pericolo di venir maggiorizzate.

La ragioneria della Prefettura ha sottoposto ad attento esame gli schemi di bilancio dei ricostituendi comuni, ed ha ritenuto fuori di dubbio che i comuni hanno mezzi sufficienti per autoamministrarsi e perciò tanto la Prefettura come la Deputazione provinciale, hanno dato parere favorevole all'accoglimento della domanda di separazione ed in questo senso era stata fatta proposta al Ministero dell'interno.

Le condizioni economiche dei comuni non sono ora mutate e le popolazioni delle

frazioni di Cagnò e Romallo hanno anche recentemente, a mezzo di propri rappresentanti, ribadita la loro unanime ed assoluta volontà di separarsi.

La popolazione della frazione capoluogo, cioè di Revò, non vede di buon occhio questa separazione, ma ritiene però che, allo stato attuale delle cose, la risoluzione dei dissidi esistenti può essere trovata soltanto nella ricostituzione dei comuni autonomi di Cagnò e Romallo.

La Giunta regionale, esaminata attentamente la situazione, ha ritenuto che la votazione per referendum non costituirebbe che una spesa inutile, poiché essa non farebbe altro che confermare quanto è già stato accertato, e propone perciò al Consiglio regionale di approvare l'allegato disegno di legge.

Il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige

d e c r e t a

Articolo 1 - I comuni di Romallo e Cagnò, aggregati a quello di Revò con R. D. 20 luglio 1928 n. 1851, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni territoriali preesistenti all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Articolo 2 - Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta provinciale di Trento, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari e consorziali fra i comuni interessati.

Articolo 3 - Gli organici dei ricostituiti comuni di Romallo e Cagnò ed il nuovo organico del comune di Revò saranno stabiliti dal Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta provinciale di Trento.

Articolo 4 - Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

PRESIDENTE: È aperta la discussione sulla relazione dell'Assessore agli affari generali.

PARIS (P.S.L.I.): Prendo la parola perché sono a conoscenza della situazione che si è venuta a creare nel comune di Revò. La popolazione, come asserisce il relatore agli affari generali, è impaziente di ottenere la ricostituzione dei comuni di Cagnò e di Romallo, perché, dice la relazione, hanno tutta l'attrezzatura e inoltre il patrimonio che consente loro di autoamministrarsi. Ma c'è un dissidio incancrenito fra Cagnò e Romallo, che è venuto a manifestarsi in seguito alla creazione del lago artificiale alle porte di S. Giustina. Lì c'è un attrito forte per quanto riguarda la costruzione di una strada che mette in comunicazione Sanzeno con Revò, la così detta strada dei Regai. Ora non soltanto la popolazione di Revò, di Cagnò, di Romallo, ma tutti i paesi della valle, hanno interesse di congiungersi con Cles, perché su Cles gravita il complesso degli affari della Valle di Non. Ora, per un complesso di interessi, Revò è tutt'ora per la ricostruzione a un'altitudine più elevata di questa strada, mentre ci sarebbe una soluzione ottima fra le ottime: quella della strada del Castellaz, che congiungerebbe i centri in parola, abbreviando il tratto di 9 km.

Ma la strada di Revò presenta delle difficoltà, e dovrebbe sfociare poco sopra o poco sotto la strada di Cagnò. Sarebbe la soluzione più razionale, perché eviterebbe dei tornanti. Non solo sarebbe più vantaggiosa questa costruzione, perché mette in comunicazione e

Cagnò e Revò e Romallo e Brez, ma anche perché domani, con un tratto di strada che, da Valle del Ponte di Mostizzolo, potrebbe congiungersi con quella di Castellaz, eviterebbe tutti quei tornanti che ci sono da Mostizzolo fino a Cagnò, evitando la pendenza attuale. Pure la costruzione è affidata ad una commissione. Lì ci gioca la Edison, perché le popolazioni non trovano l'accordo. E Revò vuole che questa strada sbocchi a Revò, o meglio, desidera che sia costruita la strada dei Carisei e dei Regai perché la popolazione possa fare gli acquisti a Revò, possa andare a vedere quali sono i prezzi su altri centri, come quello di Cles.

Mi pare che questo attrito sia diventato insanabile e che quindi sia necessaria e urgente la ricostituzione di quel comune.

PRESIDENTE: Se nessuno prende la parola, si passa al disegno di legge relativo alla separazione delle frazioni di Cagnò e di Romallo.

È aperta la discussione sull'articolo 1. Se nessuno prende la parola è posto ai voti l'articolo 1. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Unanimità.

È aperta la discussione sull'articolo 2.

ERCKERT (S.V.P.): Credo che anche a questo articolo bisogna aggiungere « rapporti patrimoniali, finanziari e consorziali ».

PRESIDENTE: Sì, come per la legge relativa ai comuni di Lauregno e Proves. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Unanimità. L'articolo 2 è posto in votazione. Chi è d'accordo per l'approvazione dell'articolo 2 è pregato di alzare la mano. Unanimità.

È aperta la discussione sull'articolo 3.

SCOTONI (P.C.I.): Dovrei dire quello che ho detto l'altra volta a proposito della separazione dei comuni di Lauregno e Proves. Però mi esonero perché conoscete gli argomenti per i quali sono contrario all'inclusione di questo articolo nella legge.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Aggiungere « primi organici ».

PRESIDENTE: È proposto un emendamento: la dizione dell'articolo 3 viene cambiata in « i primi organici ». Chi è d'accordo per l'emendamento è pregato di alzare la mano. 26 favorevoli. Chi non è d'accordo per l'emendamento è pregato di alzare la mano. Nessuno. Astenuti 4.

È posto ai voti l'articolo 3. Chi è d'accordo per l'approvazione dell'articolo 3 è pregato di alzare la mano. 26 favorevoli. Chi non è d'accordo è pregato di alzare la mano. 3 contrari. Astenuti 1.

Chi è d'accordo per l'approvazione dell'articolo 4 è pregato di alzare la mano. 26 favorevoli. Chi è contrario? Nessuno. Astenuti 4.

È proposta la votazione del complesso del disegno legge regionale per la ricostituzione dei comuni di Romallo e di Cagnò.

PARIS (P.S.L.I.): Dichiaro fin d'ora che su tutti, indistintamente, i progetti di legge chiederò la votazione a scrutinio segreto, perché è garanzia di ogni singolo consigliere, specie dopo le dichiarazioni sentite nell'ultima nostra giornata e ciò che abbiamo veduto nella giornata stessa. Qui si sta instaurando un regime che vorrei definire di capigruppocrazia per cui i consiglieri non sono più delle entità elette e raziocinanti che esprimono il loro giudizio, ma invece diventano degli strumenti.

La legge regionale consente elezioni svolte su liste di partito, ma ricordatevi che c'è anche l'elettore che elegge dando la sua fiducia a mezzo di preferenze. Ora non il gruppo politico prevale in questo consesso, ma anche il consigliere, ed è menomare l'autorità di un consigliere quando si debba ricorrere ad ordini di scuderia, non soltanto, ma mi sembra dover regredire, tornare verso i tempi passati quando uno detta e gli altri, come marionette, alzano la mano. Ora quale garanzia si può avere per ovviare questo metodo? Quello della votazione segreta chiesta per un singolo progetto di legge potrebbe far supporre che quello abbia in mente di votare contro, quando il gruppo dice di votare in favore, e di votare in favore, quando il gruppo dice di votare contro, io chiedo la votazione segreta sempre. Io mi sento in dovere di chiedere la votazione a scrutinio segreto per ogni disegno di legge. Perciò chiedo la votazione segreta anche per questo.

TOMA (IND.): Ho preso la parola più che per rispondere all'amico Paris, perché io appartengo agli indipendenti di nome e di fatto: ma ho preso la parola perché qui abbiamo votato tutti d'accordo il regolamento interno, nel quale purtroppo abbiamo escluso il voto a scrutinio segreto.

CONSIGLIERE: Se lo chiedono in tre consiglieri, è ammesso.

TOMA (IND.): Per fare questo occorre almeno che tre consiglieri firmino la mozione. Nessuno vieta che l'amico Paris possa formulare questo suo desiderio, questa sua aspirazione e farla firmare da tre consiglieri. Come linea di principio io aderisco anche alla proposta di Paris perché in realtà è bene che qualche volta queste scuderie esprimano l'e-

spressione diretta del Consiglio, più che dei gruppi o partiti e, purtroppo, non sempre assistiamo a questo.

BANAL (D.C.): Nell'ultima seduta il nostro gruppo aveva accolto la proposta che era stata fatta dal consigliere Salvetti per la votazione di appello nominale. Noi dichiariamo però che non abbiamo nessuna difficoltà ad accettare la proposta fatta da Paris, cioè che la votazione possa avvenire anche per scrutinio segreto. Tanto per mettere in evidenza che non intendiamo instaurare pressioni su nessuno di quelli che appartengono al gruppo, ed anche perché dichiaro che ognuno, come si è presa la propria responsabilità nel voto per appello nominale, la stessa responsabilità prende (e sa anche di prendersela) in caso di votazione segreta.

PRESIDENTE: È chiesta la votazione a scrutinio segreto da parte dei consiglieri: Paris, Gilli, Toma. Chi accetta il progetto di legge regionale per la ricostruzione dei comuni di Romallo e Cagnò scrive sì, chi lo respinge scrive no.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Ich habe vorhin erklärt, dass, wenn der Artikel 3 nicht angenommen wird, so wie er von der Kommission vorgeschlagen ist, wir genötigt sind gegen das Gesetz zu stimmen. Ich habe bewiesen, dass in den Artikeln 10, 17, 18 und 29 die Region eingeschalten ist, ohne dass die Provinz etwas dreinzureden hat. Auch auf Artikel 29 habe ich Bezug genommen, der in der Regionalkommission vorgesehen ist und jeden Entscheid der Provinzkommission annullieren kann. Aus diesem Grunde habe ich erklärt, dass wir gegen das ganze Gesetz stimmen werden. Der Abg. Scotoni wäre mit der Formulierung der Kommission, mit Bezug

auf Artikel 3, einverstanden; falls ein Punkt des Artikels 3 geklärt wird, ob der Präsident oder der Vize-Präsident der Kommission nur aus Richtern bestehen kann oder ob die Stellen des Präsidenten und Vize-Präsidenten von Nicht-Richtern bekleidet werden. Er sagt (Abg. Scotoni) von dem hänge es ab, ob er für unseren Text oder gegen denselben bzw. den Text der gesetzgebenden Kommission stimme.

(Ho dichiarato prima che, se l'articolo 3 non viene approvato, così come è proposto dalla Commissione, dobbiamo votare contro la legge. Ho dimostrato che negli articoli 10, 17, 18 e 29 è inserita la Regione senza che la Provincia abbia da interferire alcunché. Ho fatto riferimento anche all'articolo 29 che è previsto nella commissione regionale e che può annullare ogni decisione della commissione provinciale. Per tale motivo ho dichiarato che voteremo contro l'intera legge. Il consigliere Scotoni sarebbe d'accordo con la formulazione data dalla Commissione, e cioè con riferimento all'articolo 3, qualora venisse chiarito un punto dell'articolo 3, se il presidente o il vice-Presidente della commissione può essere solo un magistrato oppure se le cariche di presidente o vice-presidente vengono coperte da non magistrati. Egli (consigliere Scotoni) dice che dipenderebbe da questo fatto se egli vota per il nostro testo o contro il nostro testo rispettivamente il testo della Commissione legislativa).

PRESIDENTE: 33 votanti. 31 voti favorevoli e 2 astenuti. La legge per la ricostituzione dei comuni di Romallo e Cagnò è approvata dal Consiglio regionale.

Passiamo al **6° punto dell'Ordine del giorno: « Progetto di legge relativo alla ricostituzione di ex comuni autonomi aggregati ai comuni di Taio e Tres ».**

La parola all'Assessore agli affari generali.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.):

I comuni di Taio, Dermulo, Vion, Torra, Mollaro, Tuennenno, Segno, Dardine, Tres, Vervò, Priò, che a ricordo d'uomo erano sempre esistiti quali comuni autonomi, con R. D. del 29.11.1928 sono stati riuniti nei due comuni di Taio, con le frazioni di Dermulo, Segno, Torra, Mollaro, Tuennenno, Dardine e Tres, con le frazioni di Vervò, Priò, Vion.

Le popolazioni hanno sempre mal sopportato questa unione forzata, e subito dopo l'avvenuta liberazione hanno fatto domanda che i comuni venissero ricostituiti quali enti autonomi.

Ben presto però si fece strada l'idea che alcuni di questi comuni, sia per l'esiguità del numero degli abitanti, sia per la scarsità dei mezzi finanziari necessaria per provvedere adeguatamente ai bisogni di una propria amministrazione, autonoma, non potevano aspirare ad avere una propria gestione e mantenersi autonomi e sono state iniziate le pratiche e trattative per giungere ad un raggruppamento di frazioni che corrispondesse meglio alle necessità della vita comunale ed alla potenzialità economica dei nuovi enti.

Queste pratiche e trattative hanno portato ad una decisione quasi unanime della popolazione di chiedere che vengano costituite le seguenti circoscrizioni comunali autonome:

- 1) *TAIO, con la frazione di Dermulo; il primo conta 904 ed il secondo 255 abitanti; assieme quindi 1159 abitanti.*
- 2) *SEGNO, con le frazioni di Torra e Vion. Segno conta 447, Torra 102, Vion 89 abitanti e quindi tutto assieme 638 abitanti.*
- 3) *MOLLARO, con le frazioni di Tuennenno e Dardine. Mollaro ha 186 abitanti, Tuennenno 77 e Dardine 189; assieme 452 abitanti.*
- 4) *VERVO', con la frazione di Priò. Vervò conta 456 abitanti, Priò 191 e quindi assieme 647 abitanti.*
- 5) *TRES, senza frazioni con 538 abitanti.*

Oltre che per la distanza dai capoluoghi di Taio e Tres, con vie di comunicazione in qualche caso poco carreggiabili, le frazioni si lagnavano e si lagnano tuttora, perché i capoluoghi del comune provvedevano in misura affatto inadeguata ai bisogni delle frazioni e qualche volta avveniva anche che usassero dei redditi patrimoniali delle frazioni per soddisfare i bisogni del capoluogo. Non è estraneo alla richiesta della separazione il timore che il capoluogo possa approfittare della sua eventuale maggioranza in seno al consiglio comunale, a danno delle frazioni. Per tutti questi motivi si è venuta creando un'animosità tra il capoluogo e le frazioni ed una tale ostilità da dover consigliare l'accoglimento delle domande di ricostituzione come è stato detto sopra, quando anche il regolare funzionamento delle nuove amministrazioni possa venir assicurato soltanto con qualche difficoltà e sacrificio.

TAIO, con la frazione di Dermulo che dista dal capoluogo circa Km. 2,500 e col quale è congiunta a mezzo della strada statale e della tramvia, offre tutte le garanzie per un regolare funzionamento dell'attività comunale. In un ottimo edificio trovano collocamento tanto gli uffici comunali quanto le scuole, che sono attrezzate modernamente. Il capoluogo è fornito sufficientemente di acqua potabile, ha un buon acquedotto irriguo, le strade sono in buone condizioni. Taio è sede del Consorzio sanitario e veterinario dei neo costituendi co-

muni, esistono la farmacia, l'ufficio postale, caseificio, alberghi e negozi. La frazione di Dermulo invece è completamente priva di acqua potabile e l'approvvigionamento della stessa sarà un'opera che si impone al nuovo comune. Nel territorio comunale di Taio e Dermulo sono sorti o stanno per sorgere gli stabilimenti connessi col grande impianto della società Edison per lo sfruttamento della diga sul Noce al ponte di Santa Giustina.

La coltivazione della frutta è in continuo progresso e la popolazione gode di una discreta agiatezza. Il patrimonio boschivo del capoluogo è di 139 ettari, con una produzione annua legnosa di 160 mc; oltre che soddisfare ai bisogni degli abitanti il comune può disporre di un discreto quantitativo di massa legnosa per la vendita ad uso commercio. Le entrate comunali sono costituite per circa il 40% dai redditi del patrimonio, mentre al rimanente 60% si dovrà provvedere con le imposte e tasse che potranno però venir contenute entro i limiti legali, atteso anche il progressivo e forte aumento delle entrate dal dazio consumo.

SEGNO, con le frazioni di Torra e Vion. Le due frazioni che hanno già in comunione col capoluogo le scuole ed il caseificio, distano dallo stesso 600 fino a 700 metri. Segno manca di un adeguato edificio per la sede degli uffici comunali e le scuole sono collocate in ambienti non rispondenti alle esigenze moderne. Le strade di comunicazione con le due frazioni sono carreggiabili. Segno dista da Taio circa 2 Km. ed è congiunto con lo stesso con la strada statale e la tramvia. Tanto la frazione di Vion come quella di Torra sono quasi prive di acqua potabile. Il patrimonio boschivo, di Segno, è di 138 ettari, di Torra di 28 ettari, e quello di Vion di 36 ettari e tutti assieme possono disporre per la vendita di legname ad uso commercio di circa 60 mc. annui. I redditi

dei beni comunali o frazionali potranno coprire circa il 50% delle esigenze annue del comune e per l'altra metà si dovrà provvedere coi proventi delle imposte e tasse. La frutticoltura, in modo particolare nel capoluogo, è assai ben sviluppata e la popolazione gode di una discreta agiatezza. Contenendo le spese del comune entro limiti modesti, questo potrà avere un'esistenza autonoma, ma assai stentata ed a tutto danno dei pubblici servizi.

L'ostilità contro l'attuale capoluogo del comune è tale (vedasi la lettera al Prefetto del 19.12.1945) da raccomandare l'accoglimento della domanda di separazione quand'anche la popolazione dovrà forse fare qualche sacrificio maggiore di quello a cui deve sobbarcarsi presentemente.

MOLLARO, con le frazioni di Tuennetto e Dardine. Le due frazioni distano dal futuro capoluogo circa 1 km. rispettivamente 2 km. ma sono congiunte con lo stesso con una buona via carrozzabile. Mollaro ha un edificio scolastico nel quale potranno trovare collocamento anche gli uffici comunali, come avveniva quando il comune era già autonomo. Le strade sono in buone condizioni e tanto il capoluogo come le frazioni sono fornite di acqua potabile ed anche a scopo di irrigazione. La frutticoltura è in continuo aumento e la popolazione è in buone condizioni economiche. A Mollaro esiste l'ufficio postale e telefonico e vi vengono esercitate anche alcune piccole industrie. Il patrimonio boschivo di Mollaro è di 29 ettari, quello di Dardine di 120 ettari e quello di Tuennetto di 12 ettari, e con la resa annua legnosa che ne deriva viene non solo sopperito ai bisogni della popolazione, ma resta anche un margine per la vendita di legname ad uso commercio di circa 70 mc. all'anno. Il patrimonio boschivo maggiore è quello della frazione di Dardine, la quale però ha fatto

domanda di poter mantenere separata l'amministrazione dei beni d'uso civico. I redditi patrimoniali potranno coprire circa il 30% delle esigenze annue del comune e per il resto si dovrà far fronte coll'imposizione di imposte e tasse in misura assai notevole. In complesso la potenzialità finanziaria del nuovo comune di Mollaro si prospetta assai precaria.

VERVO', con la frazione di Priò. Questa è congiunta al capoluogo, dal quale dista 3,500 km., con una buona strada camionabile. Vervò possiede edifici tanto per la sede comunale quanto per le scuole; sia il capoluogo che la frazione sono forniti di acqua potabile e di un acquedotto a scopo di irrigazione. Vervò e Priò hanno un vistoso patrimonio boschivo dell'estensione di 622 ettari per Vervò e di 135 ettari per Priò; la ripresa annua è di 750 mc. per Vervò e di 280 per Priò, di modo che, anche dopo soddisfatto a tutti i bisogni d'uso interno per gli abitanti, il comune può disporre di un ragguardevole quantitativo di legname per la vendita. Il comune potrà provvedere alle esigenze dell'amministrazione comunale per il 79% coi propri redditi patrimoniali e soltanto per il 21% dovrà ricorrere a tributi comunali.

TRES, dovrebbe rimanere costituito in comune autonomo senza frazioni. È fornito di edifici tanto per gli uffici comunali come per le scuole e di acqua potabile sufficiente, ma non esuberante. È congiunto a Taio con una strada camionabile. Ha un patrimonio boschivo di oltre 500 ettari, con una ripresa annua legnosa di oltre 800 mc. di cui buona parte è destinata alla vendita per uso commercio. Il comune può provvedere a coprire le proprie esigenze in bilancio con circa il 73% dei redditi dei beni patrimoniali e per il restante 27% dovrà ricorrere ad imposte e tasse. La sua ricosti-

tuzione in comune autonomo non presenta quindi difficoltà dal lato finanziario.

Nel caso della ricostituzione dei cinque comuni succitati quali comuni autonomi, Taio, Segno, e Mollaro avrebbero intenzione di costituirsi in consorzio per il segretario comunale e, qualora Taio volesse un segretario comunale soltanto per sè, il consorzio verrebbe costituito fra i comuni di Segno e Mollaro. Tres e Vervò costituirebbero un consorzio nei riguardi del segretario comunale come esisteva prima del 1928. Restano inalterati gli attuali consorzi sanitari e veterinari, che sono costituiti per tutti i comuni suindicati. La ricostituzione degli stessi in comuni autonomi non dovrebbe dare motivo a maggiori spese di grande entità, se si accettano quelle per il personale d'amministrazione; anzi i comuni ritengono di poter migliorare la loro situazione nella considerazione, che sarà per loro molto più facile di ricorrere alle opere turnali per l'esecuzione di tanti lavori, che sono di interesse generale del comune.

La Deputazione provinciale ha a suo tempo dato parere favorevole alla ricostituzione dei comuni autonomi nella forma suesposta, e il Prefetto aveva fatto proposta al Ministero dell'interno di accogliere le domande di separazione. Le domande di ricostituzione in comuni autonomi sono state presentate dalla maggioranza o quasi unanimità dei censiti, che pagano oltre la metà dei contributi comunali ed esiste il parere favorevole tanto del Consiglio comunale di Tres come della Giunta comunale di Taio.

Successivamente, tuttavia, la situazione è apparsa sostanzialmente mutata.

La frazione di Torra, in data 20 aprile a. c. su invito rivolto alla stessa dalla frazione di Mollaro, ha deliberato di chiedere di venir unita, invece che al comune di Segno, a quello

di Mollaro e la frazione di Vion in data 27 aprile, chiedeva di venir aggregata a Segno, come già richiesto, subordinando però la propria adesione alla condizione che anche la frazione di Torra venisse aggregata al costituendo comune di Segno.

Nei convegni più recenti tenuti a Taio sul problema della separazione ed in vista di meglio accertare la potenzialità finanziaria dei nuovi comuni, sono apparsi sempre più consistenti i dissidi fra le varie località: Torra persisterebbe nella sua domanda di unirsi a Mollaro, mentre Vion, all'unione con Segno, persisterebbe quella con Taio oppure, qualora questa non fosse realizzabile, chiederebbe ancora di rimanere unita, come attualmente, a Tres.

D'altra parte è stato appurato che i costituendi comuni di Segno e Mollaro non potranno finanziarsi se non con il ricorso ad una notevole pressione tributaria, che sarà tanto più gravosa per le popolazioni interessate, in quanto le stesse godono attualmente dell'esenzione dall'imposta di famiglia e da altri tributi comunali.

Le singole frazioni, particolarmente Dardine, hanno riaffermato inoltre la volontà di conservare, anche in seno ai nuovi comuni, le amministrazioni frazionali separate per i beni d'uso civico, perpetuando così anche se circoscritti, gli stessi inconvenienti che attualmente si riscontrano in seno al comune unito.

La situazione finanziaria dei nuovi comuni potrebbe notevolmente essere migliorata con l'accentramento degli uffici comunali nella sede di Taio, consorziando i servizi di amministrazione e riducendo in tal modo di molto le spese per il personale oltre a garantire un migliore e più puntuale funzionamento di tutti i pubblici servizi ed in particolare di quelli amministrativi.

Una simile proposta è stata ventilata ai rappresentanti delle frazioni e del capoluogo, i quali hanno a priori manifestato la loro opposizione, vedendo essi il raggiungimento dell'autonomia comunale innanzi tutto nel fatto di avere il relativo ufficio in una sede propria, causa lo spiccato antagonismo che domina nella zona e gli innumerevoli contrasti, sia pure spesso futili, che esistono fra le diverse frazioni.

La Commissione legislativa agli affari generali, in sede di esame dell'intera pratica, aveva deliberato di dar corso alle domande di separazione delle frazioni del comune di Tres senza far ricorso al referendum, mentre riteneva necessaria quest'ultima procedura nei confronti del comune di Taio e frazioni.

La Giunta regionale vista la difficoltà di risolvere questa intricata soluzione ha ritenuto di proporre al Consiglio regionale questa soluzione che è stata prospettata al principio della relazione e quindi:

- 1) di accogliere la domanda delle frazioni di Vervò e Priò di venir staccate dall'attuale comune di Tres per essere costituite in comune autonomo colla denominazione e capoluogo Vervò e colle circoscrizioni comunali che avevano i comuni di Vervò e Priò prima della loro unione con Tres;
- 2) di ordinare la votazione per referendum per quanto riguarda le frazioni di Tres e Vion e delle frazioni componenti l'attuale comune di Taio, colle seguenti formule:
 - a) Per Tres:

È l'elettore d'accordo che la frazione di Vion venga staccata dal comune di Tres per essere aggregata ad un altro comune?

b) Per Vion:

È l'elettore d'accordo che la frazione di Vion venga staccata dal comune di Tres ed aggregata al costituendo comune di Segno, unitamente alla frazione di Torra?

c) Per Torra e Segno:

È l'elettore d'accordo che le frazioni di Segno e Torra vengano staccate dal comune di Taio ed unite, assieme alla frazione di Vion, al costituendo comune di Segno con denominazione e capoluogo Segno e colle circoscrizioni comunali che avevano i comuni di Segno, Vion e Torra prima della loro unione coi comuni di Taio, rispettivamente Tres?

d) Per Mollaro, Tuennetto e Dardine:

È l'elettore d'accordo che le frazioni di Mollaro, Tuennetto e Dardine vengano separate dall'attuale comune di Taio e costituite in comune autonomo colla denominazione e capoluogo Mollaro e colle circoscrizioni comunali che avevano i comuni di Mollaro, Dardine e Tuennetto precedentemente alla loro riunione col comune di Taio?

e) Per Taio e Dermulo:

È l'elettore d'accordo che le frazioni di Taio e Dermulo vengano separate dall'attuale comune di Taio e ricostituite in comune autonomo colla denominazione e capoluogo Taio e colle circoscrizioni comunali che esse avevano precedentemente alla loro riunione coll'attuale comune di Taio?

Fatte le votazioni per referendum ed in conformità alla stessa il Consiglio regionale deciderà poi sui provvedimenti legislativi da prendere.

Per il costituendo comune di Vervò la

Giunta regionale propone di approvare il seguente progetto di legge:

Il Consiglio regionale del Trentino - Alto Adige

d e c r e t a

Articolo 1 - Le frazioni di Vervò e Priò aggregate al comune di Tres con R. D. 29 novembre 1928 sono costituite in comune autonomo colla denominazione e capoluogo Vervò e colle circoscrizioni comunali che esse avevano precedentemente all'entrata in vigore del decreto succitato.

Articolo 2 - Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta provinciale di Trento, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni interessati.

Articolo 3 - Gli organici dei comuni di Tres e Vervò verranno stabiliti dal Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta provinciale di Trento.

Articolo 4 - Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La questione è un po' difficile, ed avremo parecchi casi di comuni, dove la situazione si presenta assai precaria; siccome queste domande di separazione partono sempre da gruppi determinati di persone, è indispensabile sentirli. Purtroppo, non sempre forse si potranno accogliere le domande, perché quando ci sono domande alternative, porteranno un po' di confusione. Solo dal complesso della votazione, il Consiglio regionale potrà farsi un'idea se ci sia veramente l'intenzione di separarsi, e se ci sia il consenso della popolazione di adossarsi le spese che saranno necessarie in caso di separazione. Ad ogni

modo la Giunta regionale crede che in molti casi i referendum avranno risultati differenti da quelli che risultano dalle domande fatte, e perciò si insiste che vengano fatti i referendum, i quali potranno dare la chiave che indirizzi il Consiglio regionale sulle decisioni.

PRESIDENTE: Se nessuno domanda la parola, passiamo all'esame del disegno di legge regionale per la costituzione del comune autonomo di Vervò.

È messo in votazione l'articolo 1. Chi è d'accordo per l'approvazione dell'articolo 1 è pregato di alzare la mano. Unanimità.

L'articolo 2 è così completato: « *rapporti patrimoniali, finanziari e consorziali* ». Chi domanda la parola sull'articolo 2? Chi è d'accordo per l'approvazione dell'articolo 2 è pregato di alzare la mano. Unanimità.

È posto in votazione l'articolo 3. Chi è d'accordo per l'approvazione dell'articolo 3 è pregato di alzare la mano. 28 favorevoli. Chi non è d'accordo è pregato di alzare la mano. 3 contrari.

Chi è d'accordo per l'approvazione dell'articolo 4 è pregato di alzare la mano. Unanimità.

È posta in votazione la legge regionale per la costituzione del comune di Vervò con la frazione di Priò. Chi è d'accordo per l'approvazione del complesso della legge regionale è pregato di alzare la mano. Unanimità.

La seduta è sospesa. I lavori riprendono alle ore 15.

(Ore 12,20).

(Ore 15,30).

PRESIDENTE: La seduta è ripresa. Siamo al **7° punto dell'Ordine del giorno: « Progetto di legge regionale per le Cooperative »**.

La parola all'Assessore agli affari generali.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): La Giunta regionale ha inviato ai signori Consiglieri due progetti della legge sulle cooperative: uno senza data e l'altro in data 24 novembre 1949. Al progetto che porta questa data è stata introdotta qualche modificazione, suggerita da tecnici che hanno partecipato alla compilazione del progetto di legge e accettata in via di principio dalla Giunta regionale. Perciò è stato disposto che queste modifiche, suggerite dai tecnici e dalla Commissione legislativa, siano assunte nel progetto di legge che è stato diramato ai signori Consiglieri per l'esame ed al Consiglio per la approvazione.

Legge regionale per le cooperative.

Articolo 1 - Le funzioni ed i poteri in materia di vigilanza e di controllo sulle cooperative che le leggi vigenti attribuiscono all'autorità governativa sono esercitati nella Regione Trentino-Alto Adige dalle autorità regionali e provinciali competenti.

La vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi si atua nella regione secondo le disposizioni della presente legge.

Registro delle cooperative e commissioni provinciali.

Articolo 2 - È istituito con proprio ufficio in ciascuna delle provincie di Trento e Bolzano il registro provinciale delle cooperative, che sostituisce il registro prefettizio di cui al R. D. 12 febbraio 1911, n. 278, e al D. L. 14 dicembre 1947, n. 1577, a tutti gli effetti previsti dalle leggi medesime e da ogni altra disposizione legislativa concernente le cooperative.

Nel registro sono tenute in evidenza le cooperative ed i loro consorzi, che hanno la sede legale nella rispettiva provincia, distintamente secondo la loro appartenenza ad una delle seguenti categorie:

*cooperative di consumo,
cooperative agricole e di trasformazione e vendita di prodotti agricoli,
cooperative di produzione e di lavoro,
cooperative di credito,
cooperative edilizie,
cooperative di servizi, miste e varie.*

L'appartenenza alle categorie è determinata, di regola, dall'attività prevalente della cooperativa.

Articolo 3 - Viene istituita una commissione provinciale per le cooperative per ciascuna delle due provincie di Trento e di Bolzano con sede nei rispettivi capoluoghi.

La commissione provinciale sarà composta:

- da un presidente e da un vice-presidente nominati dalla Giunta regionale su proposta del Presidente della Giunta provinciale, scelti fra magistrati, in servizio attivo od a riposo, residente nella provincia;*
- da quattro membri effettivi e due sostituti, eletti dalle cooperative iscritte nel registro. Ciascuna cooperativa può eleggere soltanto due membri effettivi ed un sostituto.*

I membri della commissione restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I sostituti sono chiamati a subentrare nel posto lasciato vacante da un membro sostituto seguendo la graduatoria dei voti riportati, e, a parità di voti, in ordine di anzianità.

Articolo 4 - L'elezione dei membri delle commissioni è indetta separatamente per le due provincie dal Presidente della Giunta regionale, mediante invito alle cooperative iscritte nel registro ed invio della scheda e busta, munita del bollo d'ufficio. Nell'invito sarà indicato il luogo, il giorno e l'ora dello scrutinio, da farsi in pubblica adunanza.

La scheda, in busta chiusa e firmata dai legali rappresentanti della cooperativa, deve pervenire alla Giunta regionale entro il giorno precedente a quello fissato per lo scrutinio.

Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti la designazione degli eletti è fatta per sorteggio.

Articolo 5 - La commissione provinciale esercita, secondo le norme e nei limiti previsti dalla legge e dai regolamenti, la vigilanza sulle cooperative della propria provincia e sui loro consorzi; presiede alla regolare tenuta del registro delle cooperative e decide sulle iscrizioni e cancellazioni; funge da organo consultivo delle autorità ed uffici nella provincia, nelle materie interessanti le cooperative; esprime parere sulla devoluzione del patrimonio, degli enti iscritti nel registro delle cooperative in caso di scioglimento qualora essa non sia espressamente regolata dallo Statuto.

Essa si raduna su invito del presidente quante volte ne sia ravvisata la necessità oppure se ne sia fatta richiesta da due membri ed almeno ogni trimestre.

Il vice-presidente coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza.

La commissione delibera coll'intervento di almeno tre membri effettivi oltre il presidente o vice-presidente. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Il membro che si astiene dal partecipare alle sedute della commissione per tre volte

consecutive, senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto.

Funge da segretario della commissione il funzionario preposto al registro provinciale delle cooperative.

Articolo 6 - L'iscrizione nel registro è obbligatoria per tutte le società cooperative legalmente costituite, nonché per i consorzi di cooperative a carattere provinciale, regionale e nazionale, che hanno la loro sede legale nella regione.

Essa implica il riconoscimento del requisito essenziale mutualistico proprio della società cooperativa.

La domanda per ottenere l'iscrizione deve presentarsi al più tardi entro tre mesi dalla costituzione della cooperativa, alla rispettiva commissione provinciale, con gli allegati seguenti:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello Statuto autenticata dal notaio o dal cancelliere del Tribunale con la prova dell'adempimento delle formalità prescritte dal Codice civile per la costituzione della Società;
- b) dichiarazione firmata dai legali rappresentanti della società attestante il numero dei soci, l'ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato e la sussistenza nei riguardi di tutti i soci dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto per far parte della cooperativa;
- c) elenco nominativo delle cariche sociali.

La cooperativa richiedente è inoltre tenuta a fornire alla commissione provinciale le notizie ed i dati che questa ritenga indispensabili ai fini della propria indagine circa la sussistenza dei requisiti voluti dalla legge per l'iscrizione nel registro.

Il numero minimo dei soci previsto dalla legge per le cooperative di consumo è ridotto a 25 se la cooperativa ha sede in località con meno di 500 abitanti.

Articolo 7 - La commissione provinciale, verificata l'esistenza delle condizioni stabilite dalle leggi, decide l'iscrizione della cooperativa nel registro e rilascia ad essa il relativo certificato.

Nel caso di rigetto della domanda d'iscrizione la commissione notifica alla cooperativa, a mezzo lettera raccomandata, la propria decisione motivata. Entro 60 giorni dalla notifica la cooperativa può presentare ricorso alla commissione regionale per la cooperazione, la quale decide definitivamente.

Articolo 8 - La cancellazione dal registro è disposta dalla commissione provinciale, oltre che nel caso di cessazione della cooperativa, quando sia accertato il venir meno dei requisiti voluti per la iscrizione oppure quando la cooperativa, in seguito alla contestazione ad essa di gravi infrazioni alla legge ed allo statuto, non provvede a ripararvi entro il termine fissatole dalla commissione.

La decisione motivata della commissione provinciale è notificata alla cooperativa con lettera raccomandata ed è provvisoriamente operativa.

Contro di essa la cooperativa può presentare entro 30 giorni dalla notifica, ricorso alla commissione regionale per la cooperazione, la quale emette la propria decisione al più tardi entro due mesi dal ricevimento del ricorso.

In mancanza di ricorso o nel caso di rigetto di questo la cancellazione diventa definitiva.

Articolo 9 - Il registro delle cooperative è pubblico.

Le iscrizioni nel registro e le cancellazioni dallo stesso sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione a cura della commissione provinciale, senza spese.

Articolo 10 - Nel caso di mancanza iscrizione o di cancellazione dal registro di una società cooperativa, questa, a meno che non si trasformi in altro tipo di società, può essere sciolta con provverimento della Giunta regionale, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, e da iscriversi nel registro delle imprese. Occorrendo, con lo stesso provvedimento o con provvedimento successivo, potranno essere nominati uno o più liquidatori.

Articolo 11 - Gli enti cooperativi soggetti alla presente legge hanno l'obbligo di comunicare al registro presso il quale sono iscritti, ogni modificazione del proprio statuto e cambiamento dei componenti le cariche sociali, la messa in liquidazione e lo scioglimento della società, entro un mese dalla data delle relative deliberazioni e, alla fine di ogni anno, l'eventuale variazione del numero dei soci.

Gli amministratori ed i sindaci dei detti enti sono responsabili dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Articolo 12 - L'iscrizione delle cooperative nello schedario generale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le notificazioni successive sono fatte d'ufficio a cura della commissione provinciale.

Articolo 13 - Le norme particolari, per quanto concerne l'impianto e la tenuta del registro delle cooperative, come pure le notificazioni da farsi alle stesse, saranno deliberate dalla Giunta regionale su proposta della commissione regionale per la cooperazione ed emanate con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Revisione

Articolo 14 - Tutte le società cooperative e loro consorzi, aventi sede nella regione, hanno l'obbligo di sottoporsi alla revisione da parte degli organi a ciò autorizzati secondo le disposizioni seguenti.

Articolo 15 - La revisione è ordinaria e straordinaria.

La revisione ordinaria è eseguita una volta ogni biennio ed è diretta:

- *a controllare la gestione, il funzionamento sociale ed amministrativo e l'impostazione tecnica della cooperativa;*
- *a rilevarne lo stato delle attività e passività e l'esatta situazione patrimoniale;*
- *ad accertare la sussistenza dei requisiti relativi all'iscrizione nel registro delle cooperative, nonché l'osservanza in genere da parte della cooperativa delle norme di legge e statutarie;*
- *a prestar assistenza e consiglio agli organi della cooperativa ai fini del retto funzionamento di essa e del miglior conseguimento degli scopi statutari e mutualistici e per la rimozione, possibilmente immediata, di eventuali irregolarità rilevate.*

La revisione straordinaria è eseguita, quando, a giudizio dell'organo autorizzato alla revisione, se ne presenti la necessità, oppure ne sia fatta ad esso motivata richiesta da parte del collegio dei sindaci o di un terzo dei soci della cooperativa.

Articolo 16 - L'esecuzione della revisione è demandata:

- *alle associazioni di rappresentanze, tutela e assistenza del movimento cooperativo, riconosciuto ai sensi dell'articolo seguen-*

te, con sede nella Regione, per le cooperative ad esse aderenti;

— alle commissioni provinciali, nell'ambito della rispettiva provincia, per le cooperative non aderenti ad un'associazione riconosciuta.

L'adesione ad un'associazione deve essere notificata dalla cooperativa per tramite dell'associazione medesima alla commissione provinciale. Nello stesso modo dev'essere notificata la uscita dall'associazione.

Articolo 17 - Il riconoscimento, agli effetti sopra previsti, è concesso all'associazione dalla Giunta regionale, su parere della commissione regionale per la cooperazione, qualora l'associazione risponda, ai seguenti requisiti:

- a) che sia legalmente costituita in forma di società cooperativa oppure in forma di associazione eretta con atto pubblico ed abbia regolarmente aderenti almeno cento cooperative, iscritte nei registri provinciali;
- b) che statutariamente ed effettivamente rivolga la propria attività esclusivamente a fini di rappresentanza, tutela, assistenza, revisione delle cooperative aderenti e di propulsione del movimento cooperativo;
- c) che disponga di organizzazione e personale adeguati, in modo da dar sufficiente affidamento circa l'idoneità ad assolvere il compito revisionale.

Per ottenere il riconoscimento, l'associazione deve presentare domanda alla Giunta regionale corredandola della documentazione atta a comprovare i requisiti sopra indicati e di un elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.

Le associazioni riconosciute sono sottoposte alla vigilanza della commissione provin-

ciale, competente per territorio, per quanto si attiene all'osservanza della presente legge.

Articolo 18 - Il riconoscimento può essere revocato dalla Giunta regionale, su parere della commissione regionale per la cooperazione:

- a) quando l'associazione svolga attività in contrasto col proprio statuto o colle norme di legge;
- b) quando sia constatata l'inefficienza di essa ad assolvere il compito revisionale, anche in conseguenza di una notevole riduzione del numero delle cooperative associate in confronto a quello previsto alla lettera a) dell'articolo precedente.

Prima di decretare la revoca del riconoscimento la Giunta regionale deve sentire l'associazione interessata in persona dei suoi legali rappresentanti.

Articolo 19 - La concessione e la revoca del riconoscimento avverrà con decreto del Presidente della Giunta regionale, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione.

Articolo 20 - Le associazioni eseguono la revisione a mezzo di propri revisori, della cui idoneità morale e tecnica esse rispondono; le commissioni provinciali a mezzo di revisori scelti fra gli iscritti in un albo professionale.

Le associazioni sono tenute a comunicare alla commissione provinciale l'elenco nominativo dei propri revisori ed ogni successivo cambiamento.

Il revisore deve avere specifica competenza in materia di cooperazione ed essere persona estranea alla cooperativa e non trovarsi con essa in alcun rapporto d'affari. Le cause di incompatibilità previste dall'articolo 2399 del Codice civile per la nomina a sindaco, valgono anche per il revisore.

La cooperativa può ricusare il revisore incaricato dall'associazione o dalla commissione solo qualora comproui che sussistono fondati motivi di incompatibilità.

Il revisore deve avere perfetta conoscenza della lingua che viene usata nell'amministrazione della cooperativa.

Articolo 21 - Il revisore, che si legittima mediante esibizione dell'incarico ricevuto, ha diritto di accedere ai locali della cooperativa e di eseguire i controlli e le indagini che egli ritiene necessarie per la esecuzione del suo mandato. Gli organi della cooperativa devono mettere a sua disposizione i libri, atti e documenti della società e fornirgli tutte le informazioni e spiegazioni che egli richiede.

Il revisore è tenuto al segreto d'ufficio.

Gli amministratori ed i sindaci della cooperativa possono assistere alla revisione e devono intervenire ogni qualvolta sia richiesto dal revisore.

Articolo 22 - Al termine del suo operato il revisore convocherà, di regola, gli amministratori ed i sindaci della cooperativa per riferire verbalmente sui risultati della revisione e per impartire, se del caso, le istruzioni per la rimozione urgente delle irregolarità, che non gli sia stato possibile eliminare direttamente nel corso della revisione.

Il revisore deve poi tosto rassegnare all'organo di revisione, da cui ha ricevuto l'incarico, esauriente relazione scritta sui controlli e rilievi fatti e sulla situazione patrimoniale della società ispezionata, formulando proposte circa i consigli e provvedimenti da impartirsi alla stessa.

Articolo 23 - La relazione revisionale, integrata con le osservazioni e con l'aggiunta dei consigli e degli eventuali provvedimenti che l'organo competente alla revisione ritiene

necessario impartire, è notificata alla cooperativa dall'organo medesimo, che fissa un congruo termine, entro il quale essa deve dare esauriente ragguaglio scritto circa l'adempimento di quanto nella relazione consigliato e ordinato.

La relazione dev'essere tosto presa in esame dal consiglio di amministrazione e dal collegio dei sindaci della cooperativa in seduta comune; le eventuali osservazioni e le deliberazioni prese in merito devono essere trascritte a verbale e comunicate all'organo di revisione. Questi può pure ordinare che la relazione sia comunicata ai soci in assemblea, eventualmente dal revisore, fissando il termine per la convocazione. Ove gli organi responsabili della cooperativa non ottemperino all'ordine, la convocazione dell'assemblea è disposta direttamente dall'organo di revisione con piena validità.

Articolo 24 - Se dalla revisione sono emerse irregolarità gravi e gli organi responsabili della cooperativa non provvedono ad eliminarle, nonostante diffida da parte della commissione provinciale, questa, quando non decida senz'altro la cancellazione della cooperativa dal registro, può revocare gli amministratori e, se del caso, i sindaci e nominare un commissario, con l'incarico di provvedere alla gestione ordinaria della società e di convocare, al più tardi entro due mesi, l'assemblea per il ripristino dell'amministrazione normale o gli altri provvedimenti del caso. La durata del commissario può essere eccezionalmente prorogata fino al massimo di quattro mesi, solo in caso di comprovata necessità. Al commissario non possono essere conferiti poteri dell'assemblea.

Articolo 25 - In caso di gravi irregolarità rilevate nello svolgimento della liquidazione di un ente cooperativo la commissione provinciale può convocare l'assemblea per la

sostituzione dei liquidatori e, in mancanza di delibere in tal senso, provvedere in luogo dell'assemblea a detta sostituzione.

Articolo 26 - Delle revisioni eseguite è fatta annotazione nel registro delle cooperative. A tale scopo le associazioni devono dare comunicazione al registro di ogni revisione eseguita entro 15 giorni, indicando la data di inizio ed il termine della revisione ed il nome del revisore.

Articolo 27 - Le spese della revisione ordinaria sono a carico della cooperativa. La liquidazione delle spese e competenze dovute ai revisori incaricati dalla commissione provinciale è fatta da questa.

Articolo 28 - Su proposta della commissione regionale per la cooperazione potranno essere stabilite dalla Giunta regionale norme di dettaglio circa la nomina dei revisori da parte delle commissioni provinciali, le modalità d'esecuzione della revisione, la forma ed il contenuto delle relazioni.

Commissione regionale per la cooperazione.

Articolo 29 - È istituita la commissione regionale per la cooperazione, che è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore da lui delegato e formata da altri otto membri nominati dalla Giunta regionale nel modo seguente:

- due membri, uno per ciascuna provincia, scelti fra esperti in diritto, su designazione del Presidente della Giunta provinciale;
- sei membri, tre per ciascuna provincia, su designazione delle associazioni riconosciute in proporzione del numero delle rispettive associate nella provincia.

Le associazioni saranno invitate a designare un numero di candidati doppio di quello da nominarsi.

Articolo 30 - La commissione regionale decide in sede di ricorso nella materia di sua competenza, è l'organo consultivo delle autorità regionali nelle materia riguardanti le cooperative; studia e promuove la legislazione regionale sulla cooperazione e formula proposte per il coordinamento di essa con la legislazione nazionale; esprime parere sui progetti di legge interessanti le cooperative e su tutte le questioni, nelle quali sia prescritto da leggi o regolamenti.

La commissione si riunisce ordinariamente almeno ogni semestre e straordinariamente su richiesta del presidente o di almeno cinque dei suoi componenti.

Essa delibera con l'intervento di almeno cinque membri, compreso il presidente, ed a maggioranza assoluta.

In caso di assenza o impedimento del presidente lo sostituisce il vice-presidente.

I membri nominati restano in carica quattro anni.

Disposizioni varie.

Articolo 31 - Tutti gli atti che sono presentati alle commissioni provinciali o al registro delle cooperative e da questi rilasciati, come pure i ricorsi e gli atti in genere nella materia regolata dalla presente legge, sono esenti dalla tassa di bollo e di registro.

Articolo 32 - Il personale addetto al registro delle cooperative della provincia di Bolzano ed il funzionario addetto alla commissione regionale per la cooperazione, devono avere perfetta conoscenza della lingua italiana e tedesca.

Articolo 33 - Le decisioni nella materia regolata dalla presente legge, sono impugnabili in via giurisdizionale secondo le norme previ-

ste dallo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige.

Articolo 34 - Le disposizioni delle leggi nazionali concernenti le cooperative e i loro consorzi si applicano ai detti enti, che hanno sede nella regione, solo in quanto non sia disposto dalla presente legge o non contrastino con le disposizioni di essa.

Disposizioni transitorie.

Articolo 35 - Le cooperative ed i consorzi di cooperative esistenti nella regione alla data di entrata in vigore della presente legge devono presentare entro sei mesi dalla data medesima la domanda d'iscrizione nel registro delle cooperative sotto pena di decadenza dai benefici previsti dalle leggi vigenti.

La disposizione dell'articolo 16, II° comma, del D. L. 14.14.1947, n. 1577 ha effetto per le cooperative ed i consorzi con sede nella regione a partire dal termine sopra stabilito.

Articolo 36 - In deroga all'articolo 3 della presente legge nella prima costituzione delle commissioni provinciali i membri eletti saranno sostituiti da membri nominati dalle rispettive Giunte provinciali di Trento e di Bolzano, su designazione delle associazioni di cooperative esistenti nelle rispettive provincie.

Le elezioni previste nel succitato articolo dovranno aver luogo entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Dalla data dell'elezione cesseranno i membri come sopra nominati.

Per la prima costituzione della commissione regionale per la cooperazione, la designazione per la nomina dei sei membri sarà fatta dalle associazioni cooperative esistenti nella regione.

Relazione

della Giunta regionale sul progetto di legge regionale per le cooperative.

Lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige riserva alla Regione la potestà di emanare norme legislative in materia di sviluppo della cooperazione e di vigilanza sulle cooperative (articolo 4 n. 15).

Allo stato attuale, la legislazione concernente la vigilanza sulle cooperative è ancora frammentaria, trovandosi le relative norme sparse in numerose leggi, e, per certi aspetti, inadeguata alle finalità; cui istituzionalmente tende, e alle esigenze concrete della tutela e sviluppo della cooperazione, per quanto con la legge del 14 dicembre 1947 n. 1577 — primo tentativo riuscito dopo i molti fatti dal 1895 in poi — si sia segnato un passo verso una regolamentazione più organica e confacente dell'importante e delicata materia.

La legge del 1947, parzialmente modificata con altra dell'8 maggio 1949 n. 285, e la legge 12 febbraio 1911 n. 278, con la quale si approvò il regolamento per le cooperative ed i consorzi di esse ammessi ai pubblici appalti, costituiscono, si può dire, il nucleo fondamentale dell'ordinamento della vigilanza sulle cooperative, che poggia essenzialmente sui cardini seguenti: Registro prefettizio delle cooperative; Commissione provinciale di vigilanza; Revisione obbligatoria.

Il registro è tenuto presso la Prefettura e l'iscrizione nello stesso, prima limitata alle cooperative ammissibili ai pubblici appalti, è stata estesa con la legge del 1947 a tutte le cooperative legalmente costituite, qualunque sia il loro oggetto. Le iscrizioni e le cancellazioni sono disposte con decreto del Prefetto, sentita la commissione provinciale di vigilanza. Questa è presieduta dal Prefetto, ed è com-

posta da due funzionari dello Stato e da cinque membri effettivi e due supplenti, eletti dalle cooperative; oltre alle funzioni consultive in materia di iscrizioni e cancellazioni dal registro, essa ha anche funzioni ispettive sull'ordinamento e funzionamento delle cooperative iscritte onde accertare — come è detto nella legge — la sussistenza dei requisiti necessari per godere delle agevolazioni fiscali e d'altra natura previste dalle leggi e dai regolamenti.

Va posto poi in risalto che una tassativa disposizione della legge 1947 esclude le cooperative non iscritte nel registro da ogni agevolazione tributaria o di qualsiasi natura.

L'innovazione di gran lunga più importante che merita rilievo, portata dalla legge del 1947 nell'ordinamento della vigilanza sulle cooperative, è l'introduzione, sull'esempio di altre legislazioni, della revisione obbligatoria, come strumento atto a rendere più razionale ed operante il servizio di vigilanza, onde esso possa effettivamente disciplinare il movimento cooperativo e sceverare le vere dalle cooperative false o comunque costituite per scopi non mutualistici. È qui superfluo sottolineare la portata pratica di tale innovazione; non sarà invece fuori posto accennare, almeno nelle linee essenziali, alla regolamentazione che la legge dà all'istituto della revisione.

Premesso che la vigilanza si esercita a mezzo di ispezioni ordinarie e straordinarie, la legge stabilisce che le prime debbono effettuarsi almeno una volta ogni due anni, seguendo le norme che saranno stabilite dal Ministero, sentita la commissione centrale per la cooperazione.

Il compito di eseguire le ispezioni ordinarie è demandato di regola alle associazioni nazionali di rappresentanza e di assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute dal Ministero, per le cooperative, loro associate; per le altre cooperative l'ispezione è af-

fidata a funzionari del Ministero, nella cui competenza esclusiva rientrano le ispezioni straordinarie.

Requisiti per il riconoscimento delle Associazioni nazionali da parte del Ministero sono l'aver non meno di mille cooperative aderenti ed una adeguata efficienza centrale e periferica. Le Associazioni sottostanno alla vigilanza del Ministero e devono attenersi nell'esecuzione della funzione loro demandata, alle norme, che da esso saranno stabilite. Per le spese delle ispezioni ordinarie, indifferentemente se eseguite dal Ministero o dalle Associazioni, è previsto nella legge un contributo obbligatorio a carico delle cooperative, in misura che spetta al Ministero di determinare.

Brevissime norme definiscono i poteri dei revisori e gli obblighi della cooperativa ispezionata; la legge non detta invece norme particolari circa le modalità dell'esecuzione della ispezione, all'infuori della prescrizione al revisore di redigere sul posto il processo verbale, in tre originali, dei quali uno destinato alla cooperativa e gli altri due alla Associazione, rispettivamente al Ministero.

Le sanzioni per i casi di constatate gravi irregolarità sono di competenza del Ministero e vanno dalla cancellazione dal registro prefettizio, alla nomina di un commissario fino allo scioglimento d'autorità della cooperativa.

Merita infine rilevare che nella legge è accentuato anche il carattere assistenziale dell'ispezione, con la prescrizione al revisore di impartire consigli e suggerimenti e di soccorrere la cooperativa della propria assistenza.

Dopo questa esposizione molto sintetica che può dare un'idea, anche se non completa, dell'attuale ordinamento legislativo della vigilanza sulle cooperative, conviene dare uno sguardo alla particolare situazione del movimento cooperativo nella nostra regione.

È appena il caso di soffermarsi a rilevare il notevole sviluppo che la cooperazione ha qui raggiunto da un sessantennio a questa parte ed il posto sempre più importante che essa è venuta ad assumere nella vita economico-sociale del paese, come fattore di progresso e di benessere, più spiccatamente nelle zone rurali. Lungi dal venir oggi meno, il ruolo ad essa assegnato acquista anzi maggior peso e rilievo, non solo per il contributo che è chiamata a dover dare alla ricostruzione ed alla resistenza contro la depressione, ma anche per l'alto riconoscimento della sua funzione sociale consacrato nella Costituzione della Repubblica.

È quindi di essenziale importanza che l'ordinamento legislativo, nei suoi vari aspetti, si conformi il più possibile alle reali esigenze della vita e dello sviluppo delle cooperative. Le quali, nella Regione, per la maggior parte sorsero e si svilupparono sotto il regime di una legislazione abbastanza favorevole, improntata a semplicità di istituti e di forme, donde certe peculiari caratteristiche, non tanto di struttura, quanto di natura funzionale e, se così si può dire, psicologica, delle quali non sarebbe possibile non tener conto, senza vedere intaccata la vitalità del nostro movimento cooperativo.

Gia agli inizi i consorzi economici — così allora si definivano le cooperative — avevano intuito l'utilità di uno speciale servizio di controllo a mezzo dei propri organismi federativi, che integrasse quello quasi sempre inadeguato degli organi sociali interni. Nacque così la revisione volontaria, che preparò il terreno alla revisione obbligatoria, introdotta con legge del 1903. Giova però rilevare che praticamente anche la revisione obbligatoria restò affidata alle stesse federazioni per tutte le loro associate, sia pur sotto l'egida dei tribunali, ai quali era invece riservata la no-

mina del revisore solo per le cooperative non iscritte ad una federazione di revisione e come tale riconosciuta. Il riconoscimento della federazione aveva luogo di diritto, quando essa avesse dimostrato di corrispondere ai requisiti di legge.

La revisione obbligatoria in base alla legge del 1903, anche per il suo ordinamento lontano da ogni ingerenza statale come da ogni superfluo formalismo e orientato soprattutto al fine di offrire assistenza alla cooperativa e di salvaguardare la funzione sociale ed economica, riuscì in generale bene accettata alle cooperative ed anzi apprezzata, affermandosi come mezzo efficace per la diffusione di una sana cooperazione.

Premesse queste brevi considerazioni, e tenendo conto delle particolari condizioni ambientali e delle caratteristiche del movimento cooperativo nella regione, si ravvisa indispensabile provvedere, in attuazione della norma dello Statuto speciale, ad una regolamentazione della vigilanza sulle cooperative più organiche e che meglio si conformi alle esigenze pratiche. A questo scopo tende lo schema di legge che viene proposto.

I criteri che lo informano possono succintamente riassumersi così:

- mantenere per quanto è possibile nelle linee essenziali la struttura degli istituti previsti dalla legge nazionale e precisamente il registro delle cooperative, la commissione provinciale di vigilanza e la revisione;
- introdurre nella regolamentazione della materia i contemperamenti ed adattamenti dettati dall'esperienza del passato e dalla particolare situazione del movimento cooperativo regionale.

Si è ritenuto utile allargare le funzioni della Commissione provinciale di vigilanza e

di affidare la presidenza a magistrati per assicurarle maggior prestigio, data la loro preparazione specifica e la garanzia di obiettività.

Per quanto riguarda la revisione obbligatoria si è tenuto conto in massima dell'esperienza precedente, cercando di conciliare nel miglior modo possibile il concetto dell'autocontrollo, del quale non si può sottovalutare l'efficacia pratica, con quello del controllo d'autorità. Si è pure cercato di snellire la disciplina, in modo da renderla il più possibile pratica e meno gravosa per le cooperative.

La revisione disposta da questa legge non si sostituisce né interferisce, naturalmente, nei controlli tecnici disposti per determinate categorie di imprese cooperative da leggi speciali, quali ad esempio, la legge sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia.

Va infine avvertito che l'approvazione di questo schema di legge presenterebbe una certa urgenza per il fatto che sembra opportuno prevenire l'applicazione nella Regione degli istituti e della regolamentazione previsti dalla legge del 14 dicembre 1947 ed inoltre perché, non funzionando qui i registri prefettizi secondo le nuove norme, le cooperative si troverebbero esposte, ove non sia provveduto prima del primo gennaio prossimo, al pregiudizio della esclusione da qualsiasi agevolazione tributaria o di altra natura.

Il disegno di legge che viene sottoposto alla discussione ed alla approvazione del Consiglio regionale è stato compilato con la collaborazione delle persone più competenti tecnicamente e per esperienza pratica della Regione nel campo del cooperativismo ed è stato poi sottoposto all'esame di una commissione tecnica paritetica di quattro membri per ciascuna delle due provincie, scelti fra i maggiori esponenti della cooperazione.

Il progetto della stessa, riveduto, è stato accolto ed approvato con qualche modificazione dalla Giunta regionale, che lo ha quindi rimesso all'esame della competente Commissione legislativa agli affari generali.

Questa ha proposto qualche lieve modificazione, che è stata accolta nel progetto che è ora sottoposto all'esame del Consiglio regionale, mentre, per quanto riguarda qualche altra proposta di variazione, verrà fatta relazione dalla Commissione stessa al Consiglio.

PRESIDENTE: È aperta la discussione sulla relazione dell'Assessore agli affari generali. Viene data la parola al consigliere Castelli, il quale legge la relazione della Commissione legislativa per il progetto di legge.

CASTELLI (D.C.):

La Commissione legislativa per gli affari generali è stata investita dell'esame del progetto di legge sulle cooperative ad un termine relativamente breve rispetto alla data prospettata per la convocazione del Consiglio, con l'avvertimento che tale progetto di legge doveva essere trattato in tale riunione.

La Commissione legislativa si è riunita quattro volte chiamando anche a partecipare all'esame del progetto i due maggiori esponenti del movimento cooperativistico delle provincie di Trento e Bolzano, dottor Morgen e avvocato Prüster.

Nel corso di un esame approfondito sono state apportate alcune modifiche inerenti al lato tecnico dell'esercizio della vigilanza sulle cooperative, modifiche concordate con i tecnici e riportate nel testo presentato dalla Commissione.

Tali modifiche non implicano tuttavia cambiamenti nella struttura sostanziale del progetto di legge come era stato presentato dalla Giunta regionale.

Nemmeno implica una modifica alla struttura essenziale della legge la modifica apportata all'articolo 3 e conseguentemente all'articolo 4 del progetto della Giunta regionale nel senso che la Presidenza della commissione provinciale debba essere nominata dalla Giunta provinciale e la elezione dei membri elettivi della stessa commissione indetta dal Presidente della Giunta provinciale.

Lo stesso progetto della Giunta regionale prevede la formazione di registri provinciali anche perché in sede nazionale questi registri sono provinciali presso le Prefetture.

Ciò implica — ed è dato come pacifico anche da parte della Giunta regionale — la sussistenza di una delega di funzione alle Province a norma dell'articolo 14 dello Statuto speciale.

Ciò premesso, la Commissione ha ritenuto che a tale criterio di decentramento oggettivo debba ovviamente rispondere anche il decentramento soggettivo nel senso che gli organi esplicanti la funzione delegata debbano essere nominati dall'Ente delegato.

Lo stesso progetto di legge prevede la facoltà dell'Ente delegante e più precisamente della Giunta regionale di emanare disposizioni regolamentari in ordine all'impianto ed alla tenuta del registro delle cooperative, alla nomina dei revisori da parte delle commissioni provinciali, alle modalità della esecuzione della revisione ed alla forma e contenuto delle relazioni.

Tali disposizioni regolamentari contenenti norme astratte, congiuntamente a quanto già contenuto nella legge, rappresentano anche le direttive fondamentali per l'esercizio della funzione delegata.

Nella competenza dell'Ente delegante e più precisamente di una commissione regionale paritetica presieduta dal Presidente della

Giunta regionale, o da un assessore regionale da lui delegato, rientra poi la facoltà di annullare, su ricorso, le decisioni delle commissioni provinciali.

La delega alle Province contenuta nella presente legge, potrà essere revocata con una nuova legge regionale.

È d'uopo insistere che l'approvazione del disegno di legge sulle cooperative ha carattere di estrema urgenza in quanto col 31 dicembre 1949 scade il termine utile fissato dal decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577 per la registrazione nei registri provinciali, sotto comminatoria di decadenza dei benefici previsti dalle leggi vigenti. Ne consegue che il presente disegno di legge dovrebbe poter entrare in vigore entro la fine del corrente anno onde prorogare tempestivamente tale termine in sede regionale al fine della iscrizione nei registri delle due Province secondo le norme della presente legge.

PRESIDENTE: È aperta la discussione. La parola al vice-Presidente del Consiglio.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Ad integrazione di quanto è già contenuto nella relazione della Commissione legislativa per gli affari generali, vorrei leggere il nostro punto di vista suffragato da argomenti giuridici, integrazione che è stata distribuita a vari consiglieri ed ai capigruppo. Questa è un'integrazione giuridica a quanto è stato letto nella relazione della Commissione agli affari generali.

Gestern (9.11.1949) wurde in Trient in Anwesenheit der Assessoren, Doktor Negri, Girardi un Doktor Tessmann sowie der Sachverständigen Doktor Prünster, Doktor Kemerater, Anton Mayr, Doktor Morghen, Doktor Menestrina, Doktor Castelli und Bruschetti der Entwurf eines Gesetzes betreffend die Über-

wachung der Genossenschaften nochmals durchberaten. Über Vorschlag des zuständigen Assessors Doktor Negri wurden alle Punkte politischer Natur beiseite gelassen, damit diese von der Commissione Legislativa einer Lösung zugeführt werden. In allen übrigen Punkten wurde volle Übereinstimmung erzielt. Die Fragen die noch zu regeln sind, sind folgende:

Artikel 3 - Der Entwurf Doktor Morghen sieht vor, dass der Präsident der Landeskommission vom Regionalausschusse ernannt wird. Aus grundsätzlichen Erwägungen wäre jedoch zu verlangen, dass der Präsident der Landeskommission vom Landesauschusse statt vom Regionalausschusse ernannt werde. Vielleicht könnte man einen Ausgleich darin finden, dass der Regionalausschuss den Präsidenten über Vorschlag des Landesauschusses ernennen soll?

Artikel 4 - Der Entwurf Morghen sieht vor, dass die Wahl der Landeskommissionen vom Präsidenten des Regionalausschusses ausgeschrieben werden soll, während unser Vorschlag dahingeht, diese Zuständigkeit dem Landeshauptmanne zuzuweisen. Ein Ausgleich könnte vielleicht ähnlich wie im Artikel 3 gefunden werden.

Artikel 7 - Der Entwurf Morghen sieht vor, dass der Rekurs wegen Verweigerung der Eintragung in das Register direkt an den Regionalausschuss gehen soll. Dieser Vorschlag ist vollkommen unannehmbar, und zwar aus folgenden Gründen:

1) Die Entscheidungen der Landeskommission über Eintragung oder Nichteintragung in das Register bzw. über die Streichung im Register sind von derartig schwerwiegenden Folgen begleitet, dass unbedingt besondere Sicherungen vorgesehen werden müssen.

2) Alle geordneten Verwaltungen sehen mindestens 2 Instanzen vor, um zu verhindern, dass durch die Parteilichkeit oder durch den Irrtum eines Beamten eine unumstössliche fehlerhafte Entscheidung herauskommt. Es ist daher zur Sicherung der berechtigten Interessen durchaus notwendig, eine zweite Instanz zu schaffen, welche eine grössere Rechtssicherheit verleiht. Die Giunta regionale hätte im vorliegenden Falle sowohl die Ministerialzuständigkeiten als auch die Zuständigkeiten der untersten Behörden an sich gezogen und damit ein fast totalitäres Amt geschaffen. Dies ist durchaus undemokratisch und eines Rechtsstaates unwürdig.

Es ist daher notwendig, mit den Entscheidungen der ersten Instanz den Landesauschuss zu betrauen.

3) Die Einwendung, dass diese geforderte grössere Rechtssicherheit durch die Bestimmung des Artikels 33, der die Beschwerde an die Giustizia Amministrativa vorsieht, erreicht sei, ist unrichtig, da die Giustizia Amministrativa nur die Legalität, die Einhaltung der Kompetenzen und den Schutz privater Interessen zu überprüfen hat. Die Würdigung des Tatbestandes als solchen steht dieser richterlichen Behörde nicht zu.

Artikel 8 - Das Projekt Morghen sieht den Rekurs an die Giunta regionale statt an den Landesauschuss vor und unterdrückt hiermit die erste Instanz, was einer geordneten Rechtspflege widerspricht.

Artikel 11 - Hier wäre zu setzen an Stelle von « i ricorsi alla Giunta regionale » der Satz « i ricorsi alla Giunta regionale e provinciale ».

Artikel 29 - Das Projekt Morghen sieht vor, dass der Präsident und der Vize-Präsident

der Regional - Kommission vom Regional - Ausschusse ernannt werden soll. Da es sich um die Zusammensetzung der Regional - Kommission aus zwei paritätisch abstimmenden Landeskommissionen handelt, ist kein Präsident mit entscheider Stimme zu ernennen. Es sind nur zwei Verhandlungsleiter aus den beiden Provinz-Kommissionen zu wählen, die sich gegenseitig in der Verhandlungsleitung abwechseln und mit ihrer Landeskommission abstimmen.

Artikel 32 - Der Vorschlag lautet « Il personale addetto al registro delle cooperative di Bolzano deve avere perfetta conoscenza della lingua italiana e tedesca ». Es wäre wohl zu versuchen durchzusetzen dass diese Bestimmung auch für das Regionalamt gilt.

Artikel 4, 2 Absatz - Der Passus « deve pervenire entro il giorno precedente alla Giunta regionale » wäre abzuändern in « . . . alla Giunta provinciale », wenn die vorbergehenden Verhandlungen das Recht zur Einberufung der Kommissionen der Giunta provinciale verschafft haben sollten.

Artikel 5, letzter Absatz - Es wäre zu versuchen die Ernennung des Sekretärs der Kommission dem Provinzialausschusse und nicht dem Regionalausschusse zuzuweisen.

(Ieri (9.11.1949) è stato nuovamente discusso a Trento in presenza degli assessori dottor Negri, Girardi e dottor Tessmann nonché degli esperti dottor Prünster, dottor Kemenater, Anton Mayr, dottor Morghen, dottor Menestrina, dottor Castelli e Bruschetti il disegno di legge concernente la vigilanza sulle cooperative. Su proposta del competente assessore dottor Negri sono stati messi a parte tutti i punti di natura politica, affinché questi vengano avviati ad una soluzione dalla Commis-

sione legislativa. In tutti gli altri punti è stato raggiunto un pieno accordo.

Le questioni ancora da regolare sono le seguenti:

Articolo 3 - Il disegno del dottor Morghen prevede che il presidente della commissione provinciale viene nominato dalla Giunta regionale. Per motivi di principio sarebbe però da chiedere se il presidente della commissione provinciale venga nominato dalla Giunta provinciale anziché dalla Giunta regionale. Forse si potrebbe trovare un compromesso nel senso che la Giunta regionale nomini il presidente su proposta della Giunta provinciale ?

Articolo 4 - Il disegno Morghen prevede che la elezione della commissione provinciale venga bandita dal Presidente della Giunta regionale, mentre la nostra proposta tende ad attribuire tale competenza al Presidente della Giunta provinciale. Un compromesso potrebbe forse essere trovato analogamente all'articolo 3.

Articolo 7 - Il disegno Morghen prevede che il ricorso contro la negazione dell'iscrizione nel registro deve essere presentata direttamente alla Giunta regionale. Tale proposta è del tutto inaccettabile, e cioè per i seguenti motivi:

- 1) Le decisioni della commissione provinciale sull'iscrizione o meno nel registro, rispettivamente sulla cancellazione dal registro, hanno conseguenze gravi tali da dover prevedere assolutamente garanzie speciali;*
- 2) tutte le amministrazioni ordinate prevedono almeno due istanze, per impedire che per la parzialità o per un errore di un impiegato risulti una decisione errata irrevocabile. A garanzia degli interessi giustificati è dunque assolutamente necessario creare una seconda istanza che*

assicuri una maggiore garanzia giuridica. La Giunta regionale nel presente caso avrebbe avvocato sia le competenze ministeriali sia le competenze delle autorità minori e creato con ciò un ufficio quasi totalitario. Ciò è assolutamente antidemocratico ed indegno di uno Stato di diritto.

Pertanto è necessario incaricare delle decisioni di prima istanza la Giunta provinciale, per creare con ciò due istanze.

- 3) L'opposizione che tale richiesta di maggiore garanzia giuridica fosse raggiunta dalla norma dell'articolo 33 che prevede il reclamo alla giustizia amministrativa non è esatta, in quanto la giustizia amministrativa deve esaminare solo la legalità, l'osservanza delle competenze e la tutela di interessi privati. L'esame della fattispecie come tale non spetta a questa autorità giudiziaria.

Articolo 8 - Il progetto Morghen prevede il ricorso alla Giunta regionale anziché alla Giunta provinciale e sopprime con ciò la prima istanza, ciò che è in contrasto con un'ordinata tutela giuridica.

Articolo 11 - Qui sarebbe da mettere al posto di « i ricorsi alla Giunta regionale » la frase « i ricorsi alla Giunta regionale e provinciale ».

Articolo 29 - Il progetto Morghen prevede che il presidente e il vice-presidente della commissione regionale vengono nominati dalla Giunta regionale. Trattandosi della composizione della commissione regionale da due commissioni provinciali a votazione paritetica non deve essere nominato alcun presidente con voto decisivo. Saranno da eleggere solo due dirigenti del dibattito in seno alle due commissioni provinciali che si alternano reci-

procamente nella direzione del dibattito e votano con la loro commissione provinciale.

Articolo 32 - La proposta è la seguente: « Il personale addetto al registro delle cooperative di Bolzano deve avere perfetta conoscenza della lingua italiana e tedesca ». Si dovrebbe tentare di ottenere che tale norma abbia valore anche per l'ufficio regionale.

Articolo 4, secondo comma - Il passo « deve pervenire entro il giorno precedente alla Giunta regionale » sarebbe da modificare in « . . . alla Giunta provinciale », qualora le trattative precedenti avessero attribuito il diritto alla convocazione delle commissioni alla Giunta provinciale.

Articolo 5, ultimo comma - Sarebbe da tentare di attribuire la nomina del segretario della commissione alla Giunta provinciale e non alla Giunta regionale).

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): La legge che la Giunta regionale vi sottopone è, dunque, come avete compreso, l'occasione per accostare qui una prima volta, un argomento fondamentale per la struttura degli organi, ai quali sarà affidato il compito amministrativo ed in genere per i rapporti che dovranno intercorrere fra Regione e Provincia. È la questione dell'articolo 14 che è nata anche nella discussione del bilancio 1949, che si è sviluppata in seno ai gruppi, e che oggi il Consiglio esaminerà per la prima volta. È una questione veramente fondamentale. Qui vorrei che mi consentiste di premettere alcune osservazioni. Lo Statuto potrà essere quello che è, ne ho sentito parlare bene e male. Probabilmente è anch'esso come ogni opera umana, difettoso; ma qualunque legge, anche se maturata attraverso un processo di studio più lungo di quello che fu consentito a

quelli che elaborarono lo Statuto, qualunque legge porta con sè ricchezza di dibattiti, questioni, perplessità di interpretazione. È nell'ordine naturale delle cose, e noi dobbiamo accettare questa situazione, come una situazione naturale. Chiunque abbia un po' di consuetudine con la vita giuridica, sa che non esiste un articolo solo del codice civile, che non sia continuamente soggetto a interpretazioni contrastanti. Eppure il nostro codice civile è la derivazione del codice del 65, il quale è a sua volta una derivazione del codice napoleonico, il quale è una derivazione della legislazione romana. Avevamo là, alle nostre spalle una tradizione millenaria di studi e cultura. Qui non abbiamo che un primo studio, il quale dà l'avvio alla più profonda ed estesa riforma amministrativa che conosca la nostra storia. Accettiamo prima di tutto l'inevitabilità di queste discussioni come una condizione normale di vita. Venendo all'articolo 14, anche in questa breve nota che i rappresentanti del Volkspartei ci hanno presentato, si incomincia col fare riferimento agli accordi di Parigi. Questo mi era stato rilevato anche quando discutemmo la prima volta di questo articolo. Io pensai subito che se quel tale articolo 14 fosse una peculiarità del nostro Statuto, naturalmente bisognava trovare le ragioni di questa peculiarità; ma, naturalmente, appena aperta la Costituzione, si rileva, ciò che è detto anche in questo studio, che l'articolo 14 non è che la riproduzione fedele dell'ultimo comma dell'articolo 118 della Costituzione. Quindi è un articolo che deve trovare applicazione in tutte le regioni ed in tutte le province italiane non in considerazione di una situazione speciale della Regione Trentino-Alto Adige, o della provincia di Bolzano, ma credo come strumento di vita amministrativa per tutte le regioni in genere e le province. Tale impostazione sto-

rica, è diversa da quella che i rappresentanti del gruppo etnico tedesco ci hanno fatto apparire; essi vi vedono affermata una speciale situazione di delega alle Province. Cominciamo col dire che l'articolo 14 prevede in uguale misura la possibilità discrezionale di delegare alle province, ai comuni o altri enti oppure servirsi dei loro uffici. Noi dobbiamo essere fedeli esecutori dello Statuto. E lo saremo al cento per cento, tanto se invece di delegare le province, deleghiamo i comuni, o altri enti, come se invece di far uso della delega, ci serviamo degli uffici dei comuni o altri enti. Questa è la prima corretta, secondo me, interpretazione dell'articolo 14. Accertata così, dal contenuto di questo articolo, la possibilità di una diversità di vedute, è sorta anche circa l'organo delegante. Che si debba procedere alla delega, normalmente è pacifico, dall'organo delegante; per conto nostro, esaminando le cose proprio serenamente dal punto di vista tecnico-giuridico, ci è apparso chiaro che quest'organo delegante non può essere che l'organo investito della facoltà che si deve delegare. È una facoltà amministrativa e, per la particolare struttura del nostro Statuto — non lo possiamo mai dimenticare — l'attività amministrativa è affidata alla Giunta regionale. Quindi chi dovrebbe discrezionalmente attuare questa delega in una delle quattro maniere previste dall'articolo 14 è la Giunta regionale. Io mi rendo conto obiettivamente che, entro questa interpretazione, circa l'organo che deve effettuare la delega, si può validamente obiettare che l'articolo 4, punto 1° del nostro Statuto regionale, dice che materia legislativa è l'ordinamento degli uffici regionali e del personale. È quando i rappresentanti del gruppo etnico tedesco mi hanno fatto presente. Questo ho convenuto. Ho dovuto convenire perché l'obiezione aveva

serietà di contenuto. Ho dovuto convenire che per lo meno là, dove si tratta di dare l'organico, fondamentale dei nostri uffici, il Consiglio regionale, avendo la facoltà di determinare l'ordinamento, abbia anche la facoltà di attuare queste funzioni, servendosi delle deleghe normalmente in una maniera piuttosto che in un'altra. Al di fuori della legge fondamentale, in ogni modo, per la disciplina e la creazione della nostra struttura amministrativa, al di fuori di quel tale punto dell'articolo 4, rimane però pacifico, a mio modo di vedere, che l'organo delegante dovrà essere sempre la Giunta regionale. Altra domanda che dobbiamo porci è: quale sarà la sostanza dei rapporti fra delegante e delegato. Quello appunto che deriva dal rapporto di delega, e per il rapporto di delega è naturale che l'organo delegante abbia sempre la potestà di impartire istruzioni, direttive ed ordini all'organo delegato. Ed una potestà di controllo sull'organo delegato, è una potestà di verifica della delega. Tutto questo è naturale nel rapporto di subordinazione e di soggezione, senza alcuna diminuzione del prestigio dell'organo delegato. Questo anche perché laddove si tratta di competenza, la responsabilità rimane poi sempre all'organo delegante, il quale non si sottrae, attraverso la delega, alle proprie responsabilità. Rimane responsabile anche dell'organo delegato. La sostanza dunque del rapporto di delega porta come conseguenza l'esistenza di un continuo vincolo di soggezione del delegato rispetto al delegante. Così mi sembra che, secondo un primo accostamento a questo interessante e fondamentale quesito, si possano considerare raggiunti alcuni punti fondamentali e uno studio più approfondito ne potrà chiarire anche altri. In questo promemoria, che è stato letto e distribuito stamane al Consiglio, si fa uno studio veramente ap-

prezzabile per lo sforzo che in esso è palese, di riuscire attraverso una terminologia sottilmente prelessa, amministrativa e differenziale fra potere di autodeterminazione e di autonomia a conclusioni conformi a quelle presentate dal gruppo del Südtiroler Volkspartei. Io mediterò volentieri su questa tesi, la soppeserò in tutto e dappertutto, ma alcune osservazioni le posso porre immediatamente. Si fa riferimento allo schema 111, quello schema che la Commissione legislativa del Parlamento ha mandato ora per l'approvazione al Parlamento. Intanto quello non è che uno schema. Bisogna vedere quello che sarà l'assetto definitivo che prenderà questa materia nella legge definitiva: ma mi consta che esistono su tale schema molti punti di prelessità e di contrasto. Quello poi è lo schema che si applica alle regioni in senso generale. Non è facile dire che perché si applica alle regioni si applica alla nostra, perché la nostra ha linee strutturali particolari. Cominciamo col dire che nelle regioni a carattere generale, le province non hanno potere legislativo, mentre qui la sostanza dell'autonomia provinciale è appunto data dal potere legislativo nelle materie di cui all'articolo 11 del nostro Statuto. Cominciamo col dire che è diversa la funzione del Consiglio provinciale nelle altre regioni e che diversa è anche la funzione e regolamentazione della Giunta. Poi diciamo pure che in quello schema ci sono senz'altro concetti che gli stessi rappresentanti del gruppo tedesco non condideranno. Basta tenere presente che in quello schema si dice che i Consigli regionali non possono legiferare finché non saranno emesse le leggi coordinatrici, e quindi rimangono inoperanti fino a quel momento. Principio che noi non condidiamo. Trarre quindi da uno schema in elaborazione quello che può tornare utile è una tesi, ed omettere il resto, può essere cosa che

dal punto di vista strettamente scientifico non è del tutto accettabile. Quindi il basarsi su quello schema mi pare per lo meno prematuro. Per le altre argomentazioni, sulle quali per le questioni di principio generali mediterò, mi pare assolutamente chiaro che le stesse espressioni usate qui dentro ripugnino al concetto di una bene ordinata articolazione di compiti fra Provincia e Regione. Il diritto di atto amministrativo per l'ente provinciale esiste anche nella materia di competenza legislativa regionale; nella competenza in cui la legislazione è affidata alla Regione ci sarebbe il diritto di atto amministrativo; alla Provincia no, a mio modo di vedere. Questa è un'estensione dell'articolo 14 che non può essere correttamente accettata.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Premessa la delega.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Ma la delega concepita come potere di atto amministrativo è già una contraddizione in termini. Dico questo, in ogni modo, per la discussione che ci interessa oggi, e per la legge che oggi siamo chiamati a votare mi pare essenziale tenere presente che è pacifico in ogni caso, secondo il contenuto dell'articolo 118 della Costituzione che alla Regione, come organo delegante, spetteranno preminentemente le funzioni direttive di propulsione e di controllo sull'attività del delegato. A proposito di controllo voi mi dite: sì, controllo di legittimità; io vi dico: no, signori! il controllo di legittimità della Regione sugli atti dell'attività dell'amministrazione provinciale spetterà per tutti gli atti all'amministrazione provinciale, secondo l'articolo 130 della Costituzione.

Qui si tratta del controllo del delegante sul delegato, e sarà un controllo discrezionale anche per l'attività dell'organo delegato, che deve compiere un'attività amministrativa. D'altronde io confido che con un ulteriore studio si possa trovare un modo per dare a questa materia una esatta regolamentazione che elimini ogni possibilità di discussione. Sarà difficile nella fase iniziale, ma l'elaborazione dottrinaia potrà tuttavia indicarci una strada per arrivare a questa meta. È opportuno che si potenzi la Provincia e che si diminuisca di forza, di attività e di prestigio la Regione, o non è opportuno che l'una e l'altra vedano di presentarsi al cospetto della pubblica opinione e di fronte agli organi responsabili della vita economica e politica ed amministrativa italiana come organi perfettamente armonizzati? Vi prego di riflettere, perché io ho capito, come tutti abbiamo capito — diciamo con sincerità — che in questa discussione, che appassiona soprattutto i rappresentanti del gruppo etnico tedesco, si vede un po' il desiderio di un'indipendenza, chiamiamola così, che può essere una naturale aspirazione, che sarebbe assai più facile raggiungere se non si trattasse di una provincia in cui esistono più gruppi etnici. Vediamo di armonizzare, di fare in modo che appaia la piena concordia perché la provincia di Trento non sente la necessità di porre tale questione. È un problema tecnico e per ragioni di scioltezza amministrativa la cosa dovrebbe essere presente anche all'amministrazione di Trento come a quella di Bolzano. Quindi, nell'affrontare questa discussione, orientiamoci soprattutto su quello che è veramente utile alla nostra popolazione, a tutte le nostre popolazioni, di qualunque gruppo etnico siano. Ho già detto ai colleghi di Bolzano che nella difesa, che

sento il dovere di compiere, delle prerogative delle attribuzioni assegnate alla Regione, mi sento esattamente difensore dell'utilità di qualunque gruppo etnico. Dopo queste premesse vorrei discutere in concreto cosa dice questa legge e quale è il punto di dissenso pratico in questa legge sulle cooperative. È in pratica l'articolo che riguarda la composizione delle commissioni provinciali. In quelle commissioni provinciali, nell'articolo 3, è detto che esse saranno formate dal Presidente nominato dalla Giunta provinciale, secondo il progetto presentato dalla Commissione. Si tratta dunque di distinguere sul modo di composizione di questa commissione provinciale. Gli altri quattro membri, come voi sapete, sono di nomina elettiva e su di essi non esiste alcun dissenso. Ora noi diciamo: la nomina di questi membri, pone in essere un vero e proprio atto amministrativo, o no? Io dico che tutto ciò che è inteso a creare un organo è qualche cosa che precede la vera e propria attività amministrativa; crea il soggetto che compirà l'atto amministrativo, ma non consacra ancora l'attività amministrativa vera e propria. E là è proprio l'esercizio di una potestà: nella nomina. Guardate la differenza di terminologia fra l'articolo 13 e l'articolo 14 del nostro Statuto. Nell'articolo 13 si parla di potestà, nell'articolo 14 di funzione. La nomina per me è una potestà attiva dell'organo delegante, là si esprime in una maniera visibile la responsabilità dell'organo delegante, responsabilità alla quale non ci si può sottrarre. Ora per queste ragioni di principio, che devono essere affrontate e risolte, io ed i membri del mio gruppo, abbiamo detto: poniamole e vediamo di affrontarle. La presenza della Regione, come organo delegante, deve esistere. Questo è l'unico punto; gli altri punti di dissenso sono di altra natura e più facilmente superabili.

Su questo punto è rimasta rigida la posizione di contrasto; su questo punto dovrete pronunciarvi.

BENEDIKTER (S.V.P.): Anche se il Presidente della Giunta regionale non ha creduto di investire la materia trattata dal promemoria, cioè trattarla ex profundo, ma ha ritenuto di fare alcune osservazioni sul promemoria, è necessario rispondere. Credo che sia ormai sfatata la leggenda, o comunque la preoccupazione che, dietro a quanto noi presentiamo come gruppo etnico tedesco, si nascondano intendimenti quanto mai diabolici, come è apparso nella discussione dell'articolo 5 sul requisito della residenza per l'elettorato attivo. Ora, per entrare in argomento, rispondo ad un'osservazione che è stata fatta in ultimo e si ricollega però all'inizio delle osservazioni fatte dal Presidente della Giunta regionale. Per quanto concerne l'interpretazione degli articoli 13 e 14, dove si parla di potestà e rispettivamente di funzioni amministrative, l'articolo 13 dello Statuto dice: « *Nelle materie e nei limiti entro cui la Regione o la Provincia può emanare norme legislative, le relative potestà amministrative, che in base all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato, sono esercitate rispettivamente dalla Regione o dalla Provincia* ». Dunque l'articolo parla di potestà amministrativa esercitata dalla Regione; nell'articolo 14 si prosegue: « *La Regione esercita normalmente le funzioni amministrative, delegandole alle Province* ».

ALBERTI-POJA (D.C.): Ai comuni e ad altri enti locali o avvalendosi dei loro uffici.

BENEDIKTER (S.V.P.): Credo che sia opinione pacifica, che non sia neanche materia opinabile che dove lo Statuto parla di Regione

si riferisca al massimo organo della Regione, cioè al Consiglio regionale; solo all'articolo 36 si parla della Giunta come organo esecutivo della Regione. Se non specificano le attività demandate all'organo esecutivo, dove lo Statuto parla di Regione, debesi intendere Consiglio regionale. Per quanto concerne l'impostazione storica dell'articolo 14, che è stato riportato dall'articolo 118 della Costituzione, è inteso che la delega alle funzioni amministrative della Regione, alle Province e Comuni o altri Enti locali, è data con la legge regionale, la quale stabilisce le direttive fondamentali per l'esercizio delle funzioni stesse. Noi abbiamo rilevato sia nella Commissione, o nella relazione della Commissione, sia anche nel nostro promemoria, che queste direttive che saranno di natura astratta, pur potendo investire completamente la materia, sono contenute nella legge e saranno contenute con maggiore completezza nel regolamento che la stessa Giunta regionale ha facoltà di emanare nella esecuzione della legge stessa. Si parla due volte di regolamento emanato dalla Giunta regionale nella legge che è attualmente in esame. Per quanto concerne poi l'opportunità del trasferimento di funzioni amministrative dalla Regione alla Provincia ed all'esplicazione da parte dell'Ente provinciale di questa attività amministrativa, si potrebbe pur sempre rispondere che il benessere della Regione è fondato sul benessere delle Province. Se entrambe le Province si sentono a proprio agio, sarà anche vantaggio della Regione. Anche nella legge si parla della commissione del registro che è provinciale, in quanto si sa che il carattere provinciale del registro delle cooperative è analogo alla altre province italiane, come la commissione provinciale, la quale è in parte elettiva ed in parte di nomina, dove noi siamo del punto di vista che questa nomina deve

partire dall'organo delegato. Cioè se qui siamo in presenza, come sembra pacifico, ed è stato ammesso dal Presidente della Giunta regionale, di una delega, cioè delega di funzione, allora l'organo che provvede a questa funzione nella prima istanza, nell'istanza provinciale deve essere nominato, cioè la nomina di questo organo deve partire dalla Provincia. Dunque può esistere la delega alla Provincia, ai Comuni ed altri Enti locali, se esiste qui, come è indubbio, una delega alla Provincia; allora la nomina dell'organo che esplica queste funzioni delegate deve partire dalla Provincia, altrimenti non so che figura di organo si verrebbe a creare; non rientrerebbe certamente in nessuna di quelle figure prospettate dall'articolo 14.

CAMINITI (P.S.I.): Poiché si è parlato in termini di diritto, circoscriverò il mio intervento di diritto, e spero di non essere frainteso, e tanto meno spero di non dare occasione a certa stampa di sfruttare dichiarazioni intese solo a fare un bene comune, come dichiarazioni unilaterali e provocatorie. L'articolo 13 dello Statuto dice «legge». Io credo che non ci sia dubbio ove si concordi che nel dire Regione e Provincia il legislatore in questo caso intendeva parlare di Consiglio regionale e Consiglio provinciale, in quanto è ovvio che solo il Consiglio regionale ed il Consiglio provinciale possono emanare norme legislative. Ma altrettanto non mi sembra che si possa dire per l'articolo 14, in quanto esso dice: «*La Regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni e ad altri Enti locali o valendosi dei loro uffici*». Ora il Consiglio regionale ed il Consiglio provinciale, permettetemi, non hanno mai esercitato, né possono esercitare funzioni amministrative di alcun genere, di alcuna sorte.

È quindi evidente che il legislatore in questo articolo, pur adoperando la stessa dizione, si intendeva riferire a quegli organi che effettivamente esercitano, e possono esercitare l'attività amministrativa, quindi alla Giunta regionale, e non al Consiglio regionale. Questa mi sembra un'interpretazione così chiara che vorrei chiamarla autentica, se fosse questa la sede competente. Del resto devo aggiungere che proprio in sede interpretativa di questo articolo 14, il collega del gruppo tedesco dovrebbe tenere presente una determinata terminologia ricorrente e costante, direi, nella legislazione italiana, che è determinata da alcuni termini come per esempio « di regola », come per esempio « normalmente ». A me sembra che l'avverbio normalmente, in questo caso, sostituisca nel pensiero del legislatore, e non poteva secondo me essere diversamente, il termine generalmente usato, che viene adoperato « di regola ». Ed allora, se noi sostituiamo alla parola « normalmente » la dizione « di regola », credo che l'interpretazione dell'articolo 14 divenga chiara, cioè a dire che la Regione, o meglio la Giunta regionale, di regola, si vale degli organi delle Province, dei Comuni o di altri enti locali per l'esercizio dell'attività amministrativa, « di regola » o « normalmente ». Ma questo non significa che la Regione sia obbligata di avvalersi sempre, in ogni caso di questa delega. Perché allora mi sembra che andiamo contro la stessa fisionomia naturale dell'istituto della delega. Il quale istituto della delega, come tutti sappiamo, non è e non rappresenta un vincolo cogente del delegante, ma rappresenta una facoltà del delegante, di cui il delegato si può valere e di cui, nella legge è data precisa dizione, affinché gli atti compiuti dal delegato siano giuridicamente validi. Ecco perché il legislatore ha creduto di sanzionare con una

norma specifica la « facoltà » della delega, non « obbligo » della delega. Ecco perché mi sembra che sarebbe molto strano e sarebbe addirittura controproducente perché snaturebbe, ripeto, la fisionomia dell'istituto della delega il voler affermare che questa delega deve essere in ogni caso ed in ogni circostanza fatta, e sarebbe quindi come un potere di autodeterminazione dello stesso delegato. Perché, se non ho capito male, mi sembra che a questa illazione assurda sia arrivato questo studio, del quale io ammiro lo sforzo, ma del quale, francamente restando sul puro piano diritto, non posso condividere l'essenza. Perché qui, se non erro, si dice: la funzione delegata a norma dell'articolo 14 viene ad essere ammessa nella sfera di attività delegata alla Provincia, sfera in cui la Provincia adempie al compito ecc. Ora effettivamente qui siamo arrivati quasi ad un capovolgimento, ad un caso di snaturazione del concetto e delle funzioni della delega, la quale, colleghi del Südtiroler Volkspartei, intanto può esistere, in quando c'è un delegante e c'è la volontà del delegante ad affidare la delega, a trasmettere i poteri. Ora, questa delega diventa un trasferimento di funzioni tale, da dare il diritto di autodeterminazione che significa porre il delegato sullo stesso piano, se non al di sopra, di quello del delegante. Francamente è una conclusione giuridica intelligente per chi l'ha fatta, e per gli interessi di coloro per i quali è stata fatta; ma esorbita da quelle che possono essere le interpretazioni umane e coscienziose del diritto vigente. Infatti a me sembra, che del concetto di autarchia qui sia stata data una visione piuttosto particolare, addirittura particolaristica, una visione che senz'altro è una visione di progresso, ma di un progresso nel senso voluto da una determinata provincia, e quindi progresso per gli interessi di questa provincia,

ma non un progresso nei confronti dell'istituto regionale, e forse degli interessi della Regione. Questo concetto dell'autarchia, espresso ed elaborato dal gruppo del Südtiroler Volkspartei, è proprio in funzione di quella diversità delle due Province a cui, giustamente, ha accennato il signor Presidente della Giunta. Io sono convinto che se nella provincia di Bolzano la situazione politica e quindi amministrativa fosse analoga a quella della provincia di Trento, oggi non ci troveremmo a discutere sull'istituto della delega, né tanto meno dovremmo esaminare aspetti così paradossali dell'autarchia amministrativa e politica. E questa è una realtà. Qualcuno, parlando l'altro giorno della legge che interessa la provincia di Bolzano, ha detto che bisogna dimenticare questa realtà. Oggi noi tutti, perché il nostro Presidente della Giunta lo ha anche confermato, ci rendiamo conto che questa realtà esiste, ed è soprattutto operante. È quindi indispensabile che, per il bene di tutti, a questa realtà si acceda con la migliore buona volontà da entrambe le parti, in modo da ottenere una convivenza, ripeto, pacifica e possibile ai due gruppi etnici. Per questo io ritengo che i rappresentanti del gruppo etnico tedesco devono tenere presenti talune necessità di garanzia della minoranza italiana in Alto Adige. Perché se è vero che il gruppo etnico tedesco rappresenta una minoranza nell'ambito della Nazione, e se è vero che il gruppo, appunto perché è minoranza nell'ambito della Nazione, ha diritto di essere rispettato, e se è vero che noi rispettiamo sempre questi diritti e li consacriamo in ogni atto, è altrettanto vero che nell'ambito della provincia di Bolzano gli italiani sono una minoranza, ed hanno quindi il sacrosanto diritto al rispetto nell'ambito della Provincia. Per questo il vice-Presidente del Consiglio, parlando l'altro giorno di « nostra legge », di

« nostri diritti », di « nostra popolazione », credo che commettesse involontariamente un grave errore, cioè quello di voler dire che le leggi che si fanno per l'Alto Adige devono soddisfare solo e soprattutto gli interessi ed i desideri delle popolazioni di lingua tedesca. Io, con questo, non voglio fare alcun appunto a quella che è l'impostazione, o che è stata l'impostazione del dibattito. Desidero solo dire che nell'esaminare ed approvare le leggi che riguardano la provincia di Bolzano, bisogna tenere presenti i due gruppi etnici e le esigenze dei due gruppi etnici; e bisogna infine tenere presente che esistono ragioni di reciproca diffidenza che sono una realtà, e devono quindi essere superate, dando prova di comprensione da entrambe le parti, dando soprattutto la prova di una completa onestà politica che consenta di poter rifare e fare ex novo un clima di reciproca comprensione, che escluda ogni diffidenza tale, che permetta veramente di vivere in pace.

BENEDIKTER (S.V.P.): Caminiti ha esordito dicendo che vuol muoversi sul terreno di puro diritto. Infatti si è messo per un po' di tempo anche sul terreno giuridico; però su questo terreno giuridico si è compiaciuto di fare sostituzioni, cioè, sostituire il significato data all'articolo 13 alla parola « Regione », significato che nell'articolo 13 dovrebbe essere quello di « Consiglio regionale » . . .

CAMINITI (P.S.I.): Interpretazione !

BENEDIKTER (S.V.P.): . . . e sostituendo nell'articolo immediatamente successivo a questa parola, un significato completamente diverso, cioè Giunta regionale. Io credo che basti additare questa contraddizione per confutare anche i relativi intendimenti. Ma vorrei entrare in una argomentazione che mi sembra

di importanza maggiore: cioè la delega. Il dottor Caminiti ha affermato che la delega non può essere che di carattere amministrativo . . .

CAMINITI (P.S.I.): Non ho detto questo.

BENEDIKTER (S.V.P.): . . . che la delega di cui parla l'articolo 14 non può essere che di carattere amministrativo.

CAMINITI (P.S.I.): Sì, quella sì, non tutte le deleghe !

BENEDIKTER (S.V.P.): Giacché ci manteniamo sul terreno di puro diritto, pregherei Caminiti di approfondire un po' meglio, (forse non ne ha avuto il tempo) il promemoria, anche alla luce del testo più rinomato di diritto amministrativo. Lei dovrebbe constatare che questo concetto di autarchia o di atto amministrativo di cui si parla nel nostro promemoria, non è una costruzione, credo, ad hoc, a giustificare nostre pretese, ma appartiene al concetto fondamentale della legge amministrativa. Per la questione delle deleghe, noi affermiamo — in base a queste nozioni di diritto amministrativo — che la delega di cui all'articolo 14 non può essere una delega amministrativa, perché una simile delega è possibile solo da organi gerarchicamente superiori. Ora, la Regione non è un organo gerarchicamente superiore rispetto all'ente provincia, almeno nel nostro Statuto, perché si tratta di due enti distinti ed aventi la stessa autonomia. È pacifico, io credo, che, sia la Regione che la Provincia sono due enti autonomi, pur differenziandosi secondo le relative potestà legislative, che si esplicano su campi diversi; ma entrambe sono enti che hanno potestà legislativa primaria e secondaria, potestà legislative. Sono due enti autonomi, quindi non può

l'organo Regione delegare « le Province, i Comuni ecc. ». Quindi la delega di cui all'articolo 14 non può avvenire se non con una legge regionale. Essa non consiste, come sarebbe nel concetto della delega amministrativa nel trasferimento dell'esercizio di una funzione, ma nel trasferimento della funzione stessa, come del resto dice l'articolo 14, delegando la funzione, quindi in un atto di organizzazione amministrativa della Regione. Ora l'organizzazione amministrativa, per esplicito dettame della Costituzione della Repubblica, è materia di legge e non di atto amministrativo. Questo articolo, secondo il quale l'organizzazione amministrativa deve essere fissata con legge in modo da garantire la competenza, dovrà trovare applicazione anche nella Regione in funzione dell'articolo 15. Ora il dottor Caminiti e poi sceso nel terreno politico, più che giuridico e di puro diritto, ed ha detto che se nella provincia di Trento ci fosse la stessa situazione che nella provincia di Bolzano, non ci sarebbe questa aspirazione all'autoamministrazione, dando del resto un'interpretazione errata dell'autoamministrazione. Perciò ho pregato il dottor Caminiti di ponderare meglio il nostro promemoria. Certo, si potrebbe ammettere in ipotesi che se la situazione etnica delle due Province fosse uguale, cioè se la situazione anche della provincia di Bolzano fosse quella della provincia di Trento, non ci sarebbe questa aspirazione alla autoorganizzazione etnica della provincia di Bolzano, non ci sarebbe lo Statuto speciale con la sua struttura speciale. Ma proprio quella situazione speciale ha dato lo Statuto con quella sua configurazione speciale, con l'autonomia speciale e col senso di questa autonomia: due Province autonome. Poi ha parlato di necessità di garanzie per gli italiani di lassù. Ora non vediamo qui chiaramente la possibilità che la provincia di

Bolzano nei suoi organi possa danneggiare il gruppo etnico italiano. A parte il fatto che lo Statuto italiano è presente, si tratta di attuare una legge regionale emanata in sede di Consiglio regionale, cioè di porre degli atti amministrativi che seguono in applicazione di questa legge in sede provinciale sotto il controllo della Regione. Quindi io credo che limitando i nostri sguardi alla vita regionale, alla vita autonoma regionale e provinciale, le garanzie ci siano al cento per cento.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Mi sembra che si cominci a svisare, ed anche il dottor Caminiti ha svisato e di parecchio, la questione giuridica ed è finito nella politica. Il ché, secondo me, non dovrebbe fare se non è necessario, e qui trovo che non è necessario. Qui si tratta di una questione puramente amministrativa di decentramento amministrativo che fa il vantaggio, e questo lo sottolineo, di ambo i gruppi etnici, perché ambo i gruppi etnici fanno parte del governo provinciale, ed ambedue vi sono rappresentati.

CAMINITI (P.S.I.): Non nel governo provinciale.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Sì, sì! Qui si tratta di una questione puramente tecnica, e non capisco perché il gruppo etnico italiano possa sentire un danno e non possa sentire lo stesso vantaggio che sentiamo noi che siamo residenti lassù, quando alla Provincia è data maggiore facoltà e quando essi stessi partecipano al governo della Provincia. A meno che, piuttosto di guardare quella che è la sana tecnica amministrativa, si dica: noi ce ne infischiamo della sana tecnica amministrativa, per fare della politica. Allora la cosa cambia aspetto.

Allora noi non abbiamo più fiducia nel Consiglio regionale, se si sorvola una questione di sana tecnica e di decentramento amministrativo e non la si vuol vedere per questioni politiche; come ripeto: questo decentramento amministrativo fa il vantaggio di tutti gli abitanti dell'Alto Adige, perché tutti sono rappresentati nella Giunta provinciale. Per cui io ritengo inutile parlare di gruppi etnici, questa è una questione puramente amministrativa che deve contribuire allo snellimento amministrativo della Regione.

CAMINITI (P.S.I.): Io riconosco di essermi lasciato trascinare da questioni politiche, pur essendomi prefisso di limitare il mio intervento al settore esclusivamente giuridico. Chiedo scusa in particolar modo al dottor Magnago, il quale deve dare atto che io riconosco gli errori che commetto. Quindi d'accordo ho sbagliato e chiedo scusa. D'altro canto evidentemente il vice-Presidente ha fatto un discorso con linguaggio diverso da quello tenuto dal dottor Benedikter, perché il dottor Magnago parla di decentramento amministrativo, per il quale noi siamo perfettamente d'accordo, in base al concetto della delega, la quale non può concepire due entità di diritto sullo stesso piano, non può concepire il delegante ed il delegato sullo stesso piano, ma deve supporre il delegante sul piedistallo superiore a quello del delegato. L'istituto della delega, come è stato tratteggiato, non mi sembra sia stato smantellato dall'intervento successivo. D'altro canto, quando si parla di decentramento amministrativo, Lei mi creda che sono il primo ad essere d'accordo con Lei. Ma mi sembra che l'interpretazione a cui ha voluto arrivare il dottor Benedikter sia di altra portata e natura, tanto è vero che egli insiste a voler dimostrare al Consiglio che l'articolo 14 parla

di funzioni legislative e di delega di funzioni legislative, quando è chiara la lingua italiana!

BENEDIKTER (S.V.P.): Non delega di funzioni legislative, ma di funzioni amministrative.

CAMINITI (P.S.I.): Comunque, a me sembra che la legge attraverso la quale le funzioni amministrative vengono delegate dalla Regione, sia lo Statuto regionale, ed all'articolo 14 che in sede legislativa ha previsto questa capacità alla Regione di delegare, capacità alla Provincia ad essere delegata. Qui non vedo perché si debba parlare di un'altra legge che prevede la delega delle funzioni amministrative. Esiste solo il desiderio, da parte di un determinato gruppo, di avere di più di quello che un altro determinato gruppo vuole concedere. È inutile che noi vogliamo camuffare gli argomenti e la realtà con bei drappi dai colori smaglianti, esposti in magnifiche vetrine! La realtà è che un gruppo desidera di più di quello che l'altro gruppo vuole concedere. Questi sono i termini della questione. Adesso il consiglio dovrà decidere. Credo che su questo argomento potremo parlare a lungo, e nessuna delle due parti riuscirà a convincere l'altra. Tutti hanno argomenti senz'altro interessanti e buoni per condurre acqua al proprio mulino. Comunque penso che un tantino di buona volontà da entrambi le parti non farebbe che ottenere quella comunione d'intenti che, pare, sia nel desiderio di tutti.

DEFANT (A.S.A.R.): Qui purtroppo non posso servirmi degli argomenti giuridici di cui si sono serviti i vari oratori. Mi servirò dello strumento della cronaca per superare quelle difficoltà. La Regione fu creata con articolazioni provinciali, soprattutto per quanto con-

cerne le 18 regioni, fu creata in vista di un profondo decentramento amministrativo dello Stato. Qui ho davanti a me la dizione accolta in seno all'Assemblea costituente, secondo la quale la Regione deve essere concepita in vista prevalentemente direttiva, normativa di impulso e di controllo. Si deve evitare il pericolo di trasportare nel seno della Regione l'accentramento che si vuole sopprimere nell'organizzazione dello Stato. Questo era lo spirito del proponente la dizione dell'articolo 118, spirito accolto dalla Assemblea costituente. In questo caso lo spirito del proponente della legge fondamentale dello Stato è così chiaro, che non credo abbia bisogno del nostro commento. Sarebbe superfluo. Quindi la funzione delegata la dà quando crede, ma c'è il fatto importantissimo che questo spirito vale per tutte le 18 regioni della Repubblica. Di quello spirito del legislatore quindi bisogna tenere conto in sede pratica, perché la legge e lo Statuto non prevedono nulla in merito a questa faccenda molto grave: perché è facile legiferare in Sicilia, ma da noi bisogna sempre tenere presente il fatto del gruppo etnico italiano, come diceva Caminiti, e del gruppo etnico tedesco. Queste due incidenze devono essere sempre presenti nell'applicazione dello spirito e della lettera della Costituzione. Non posso condividere sul terreno giuridico quanto Caminiti ha detto, e non posso accettare il concetto di Regione, espresso dal dottor Benedikter, il quale afferma che « la Regione è il Consiglio ». La concezione opposta l'ha espressa Caminiti, affermando che « la Regione sarebbe rappresentata dalla Giunta ». Ora, se noi vogliamo la definizione di Regione, dobbiamo appellarci all'articolo 18, il quale dice: « sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale ed il suo Presidente ». Quindi noi non

possiamo parlare di Regione, se non teniamo presenti questi tre organi. Quindi intelligentissimo quel concetto espresso da Caminiti e da Benedikter, perché può esprimere dei determinati interessi particolari, ma non lo posso condividere, perché la Regione è un ufficio articolato sul terreno amministrativo e legislativo, e quindi tutte le facoltà che qui sono attribuite alla Regione, interessano il Consiglio regionale, la Giunta ed il signor Presidente della Giunta. In questo senso posso concepire la Regione, perché il Consiglio da solo non può formare la Regione; non c'è differenziamento esecutivo in seno al Consiglio. Non posso concepire la Regione nella Giunta che è solo un organo esecutivo: non la posso concepire solo nel Presidente della Giunta, perché sarebbe il dittatore della Regione. Quando si parla di Regione dobbiamo tenere conto degli organi della Regione, che sono fissati dalla Costituzione e dal nostro Statuto.

PRESIDENTE: Credo che la discussione debba restringersi in limiti più ridotti. Oggi non è in discussione l'interpretazione dell'articolo 14, ma se mai il particolare riferimento di interpretazione per quanto riguarda la legge che dovremo discutere; e quindi propongo di entrare in materia.

MITOLO (M.S.I.): Personalmente devo dichiarare che sono contento che sia affrontato questo problema dell'articolo 14, che riguarda uno degli scogli più grossi del nostro Statuto. In tutti i lavori che fino ad oggi sono stati compiuti dalla Commissione per gli affari generali, della quale faccio parte, l'articolo 14 è sempre venuto a galla, e pertanto non sono d'accordo con quanto ha dichiarato adesso il Presidente del Consiglio, che vuol restringere la discussione.

PRESIDENTE: Deve essere ristretta perché abbiamo un ordine del giorno da rispettare.

MITOLO (M.S.I.): Mi permetta di finire il mio pensiero.

PRESIDENTE: Non ho chiuso la bocca a nessuno, ma la parentesi deve essere chiusa. Finisca pure.

MITOLO (M.S.I.): Oggi stiamo esaminando la legge nella quale questo problema rientra. Ecco perché personalmente sono contento che questo problema sia stato affacciato ed i signori Consiglieri esprimano il proprio parere. Perciò vorrei che il Consiglio lo discutesse ed esprimesse a voce il proprio atteggiamento in merito a questa questione della delega, perché è uno scoglio non facile a superarsi. Sarei lieto se il Presidente volesse inserire questo argomento nell'ordine del giorno di oggi e subordinasse l'esame della legge alla discussione di questo problema e quindi rinviasse l'esame della legge a domani o ad altro giorno. Non dirò come gli altri, venendo alla questione, che non voglio fare una discussione politica; anzi, farei ben volentieri una discussione politica, perché purtroppo, pur trattandosi di argomento giuridico che comporta l'interpretazione di un articolo dello Statuto, diciamolo francamente, c'è una questione politica di mezzo, che interessa il gruppo italiano e tedesco. Del resto, lo stesso memoriale presentato dai Consiglieri del gruppo etnico tedesco, si inizia con un richiamo ad un accordo politico: Degasperi-Gruber; e lo si vuole quasi presentare come un nune tutelare di tutte le rivendicazioni sancite dello Statuto Trentino-Alto Adige. Ripeto che se ne potrebbe benissimo fare una questione di

carattere politico; non la faccio perché quello che dovrei dire su questa questione ognuno lo può immaginare, e ripeterlo qui come consigliere antiautonamista, come rappresentante del gruppo antiautonamista, sarebbe superfluo. Restringendo l'esame alla questione della delega, per me si tratta di vedere in quale materia è emessa la delega. E su questo punto non credo che ci sia da discutere, perché si tratta di delega di funzioni amministrative. Solo nel caso di funzioni amministrative è ammessa la delega, non potestà amministrativa, come ha fatto giustamente rilavare il Presidente della Giunta. Quindi, di volta in volta che si dovrà applicare l'articolo 14 nell'emanazione di una legge, dovremo porci il problema se si tratta di funzioni amministrative o di potestà, perché nel caso di potestà non abbiamo funzioni di delega. Se la delega è una facoltà discrezionale è applicata anche su questo punto. Credo che non ci sarà da discutere; è una facoltà discrezionale e sarà il Consiglio regionale che stabilirà se debba essere concessa la delega o meno. Venendo quindi al problema che è in esame oggi, riguardante gli articoli 3 e 4 della legge, noi dobbiamo prima di tutto stabilire se la nomina di questa commissione rientra nella potestà amministrativa di cui parla l'articolo 13, ed allora dobbiamo dire che la questione della delega non si deve fare; se invece si tratta di funzioni amministrative, dobbiamo vedere se sia il caso o meno di esercitare questa facoltà discrezionale che si riferisce alla delega. Ossia non dobbiamo esaminare se sarà il caso degli interessi della Regione o della provincia di Bolzano; sarà il Consiglio che dovrà stabilire se sia il caso o meno di esercitare questa facoltà. È inutile che qui io dica a Benedikter che il Consiglio farà bene ad

aderire alla proposta del Presidente, che si tratta di materia che non può essere delegata e che è bene che resti alla Giunta regionale. È logico che, sia io che il mio collega Cristoforetti siamo del parere che questa funzione non sia delegata alla Provincia. Soprattutto perché in noi c'è la preoccupazione che l'autonomia della Provincia finisca con l'essere più grande dell'autonomia della Regione. Lo Statuto prevede l'autonomia, purtroppo, ma è logico che noi, specialmente noi, che risiediamo in provincia di Bolzano, vediamo nell'estendersi dell'autonomia della Provincia, anche nella semplice autonomia amministrativa, come la concepiscono coloro che si sono battuti ed hanno visto come il decentramento amministrativo possa essere interpretato attraverso lo Statuto. Noi vediamo nel decentramento amministrativo un'ulteriore diminuzione, non dico dei diritti del gruppo etnico italiano, ma un'ulteriore limitazione del loro esercizio dei diritti di minoranza; e tutte le volte che si presenta l'occasione di esercitare questa facoltà, è logico che dichiariamo che l'esercizio di questa facoltà resti alla Regione e non alla Provincia, alla Giunta regionale e non alla Giunta provinciale.

PRESIDENTE: Progetto di legge regionale per le cooperative. È aperta la discussione sull'articolo 1. Se nessuno domanda la parola, è messo in votazione l'articolo 1. Chi è d'accordo di approvarlo è pregato di alzare la mano. Unanimità.

È aperta la discussione sull'articolo 2. Se nessuno prende la parola, l'articolo stesso è posto in votazione. Chi è d'accordo per l'approvazione dell'articolo 2 è pregato di alzare la mano. Unanimità.

È aperta la discussione sull'articolo 3.

BENEDIKTER (S.V.P.): Nel testo proposto dalla Commissione legislativa per gli affari generali c'è una variazione.

ERCKERT (S.V.P.): Non voglio ritornare sulla questione degli articoli 13 e 14; però in questo caso, in quanto si tratta di una delega della Provincia, si delega la funzione alla Provincia; è quindi un ufficio della Provincia; ma abbiamo il fenomeno che l'ufficio provinciale viene nominato dalla Regione. Secondo me questo non è compatibile con un ufficio amministrativo provinciale. La funzione deve essere delegata, come già detto, ad un ufficio provinciale. Quindi sono dell'opinione che si dovrebbe accettare la dicitura fatta dalla Commissione legislativa.

SAMUELLI (D.C.): Vorrei suggerire alcune modificazioni per quanto riguarda l'articolo 13, perché sia più corrispondente la dizione. Il primo comma, dove dice: « Nei rispettivi capoluoghi », dovrebbe essere rettificato con: « Nel rispettivo capoluogo ». Secondo: « la commissione provinciale sarà composta », bisogna dire « è composta ».

A pagina 2, poi un altro errore che va rettificato: ultimo comma, dove è scritto « sostituto », io direi « da un membro effettivo ». Piccole inesattezze che mi permetterò, man mano che segue l'esame, di suggerire.

PRESIDENTE: Non credo che occorra porre a votazione questi mutamenti, che sono puramente formali. Dunque, nel primo comma dell'articolo 3 invece che « rispettivi capoluoghi » si dirà « nel rispettivo capoluogo », nel secondo comma « la commissione provinciale è composta », e nell'ultimo comma « membro effettivo ».

CAMINITI (P.S.I.): Per quanto concerne la figura di questo Presidente della Commissione e del vice-Presidente, io penso che si dovrebbe intanto esaminare se sia opportuno che lo faccia anche un magistrato a riposo. Inoltre forse non sarebbe male che si stabilisse, in sede legislativa, il grado minimo indispensabile perché un magistrato possa essere nominato Presidente. Cioè bisogna che il Consiglio decida se ritiene che basti che uno sia magistrato, che sia al primo gradino della carriera, o non vuole che sia inferiore al sesto. Secondo il criterio del Consiglio. Non pongo il problema della misura del grado, pongo il problema della necessità che vi sia previsto un minimo del grado, anche per dare una certa garanzia di competenza e serietà; tutto un complesso di cose, che, del resto è normale in tutta la legislazione italiana.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): La determinazione del grado del magistrato potrebbe anche essere opportuna, ma credo che si possa lasciare un po' al discernimento del Presidente della Giunta regionale lo scegliere la persona da portare alla commissione, per quel livello di dignità e sapere che è necessario per questa funzione.

SCOTONI (P.C.I.): Sono d'accordo con Caminiti, ma non avendo partecipato alle riunioni della Commissione quando è stato trattato questo argomento, non conosco i motivi che hanno indotto ad inserire il magistrato. Faccio un'ipotesi che non sarà molto lontana dal vero, se dico che questo è per contemperare la presenza di organi elettivi della categoria interessata con criterio di equità, che deve ispirare la condotta di un organo di questo genere. Ora, i magistrati a riposo non

hanno quel dovere professionale che hanno quando sono in servizio. Per questo credo che bisognerebbe sopprimere la questione « a riposo », ed inserire la questione del grado, sia pure entro limiti abbastanza larghi. Sarò meno ristretto nella proposta del grado: anche un poco in giù, 7° o 8°. Però bisogna dare un certo prestigio a questi magistrati che devono presiedere le commissioni.

PRESIDENTE: Il consigliere Scotoni ha presentato un emendamento per il secondo comma. È posto ai voti l'emendamento aggiuntivo a questo secondo comma: la commissione provinciale è composta del presidente e del vice-presidente, nominati dal Presidente della Giunta regionale e scelti fra magistrati.

BENEDIKTER (S.V.P.): Prima di discutere se il magistrato deve essere in servizio attivo o anche a riposo, o se quello in servizio attivo debba avere un certo grado, si deve decidere se accettare anche « persone particolarmente esperte in diritto ». Questo è un postulato proposto dal nostro gruppo, sempre per ragioni essenzialmente pratiche. Per il semplice fatto che per ragioni inerenti alle opzioni ed al fatto che ancora oggi nei concorsi non c'è una possibilità pratica, per gli atesini, di partecipare — in quanto la conoscenza della lingua tedesca non è ancora elemento obbligatorio per i concorsi — non avremo a disposizione alcun magistrato a cui conferire questo posto, e non si potrà escludere a priori la possibilità che un elemento del gruppo etnico di lingua tedesca possa essere nominato presidente di una commissione. Fino a poco fa gli atesini erano praticamente esclusi dall'accesso ai pubblici uffici, ed in seguito, quelli che erano nei pub-

blici uffici, anche magistrati, sono decaduti e non figurano né fra i magistrati attivi, né a riposo, e dalla fine della guerra ad oggi non c'è stata la possibilità pratica, per gli atesini, di accedere agli uffici statali come magistrati, o altri uffici statali. Per questa precisa regione pratica io credo che nessuno in Consiglio vorrà disconoscere il diritto che ci sia almeno una possibilità pratica che anche elementi del gruppo etnico tedesco possano avere il grado di presidente o vice-presidente nella commissione. Credo che il Consiglio non vorrà qui, per ragioni di equità, negare questa aggiunta.

CAMINITI (P.S.I.): Sono grato al dottor Benedikter di questa sua richiesta. Sono d'accordo perfettamente con la sua domanda, perché, pur dovendo ammettere in via di principio, che il magistrato, a qualunque gruppo etnico appartenga, deve dare in ogni caso ed in ogni luogo, garanzie di sicurezza e di dirittura morale, e quindi di onestà nel suo procedere. Comprendo la preoccupazione che ha spinto il gruppo etnico tedesco a chiedere la possibilità di una certa delega al principio della nomina per magistrati, affinché un rappresentante del loro gruppo possa eventualmente ricoprire la carica di presidente di queste commissioni. Ripeto sono d'accordo con questa richiesta, perché mi sembra logica, perché, in sostanza, rappresenta una di quelle esigenze di carattere politico, di cui la vita dell'Alto Adige è, giornalmente piena e, nelle quali, la vita dell'Alto Adige si svolge giornalmente. Voterò a favore di questo emendamento, perché, ripeto, mi sembra un'esigenza logica del gruppo etnico tedesco, anche perché noi siamo garantiti dal fatto che i magistrati in Alto Adige sono prevalentemente rappresentati dal gruppo etnico italiano.

CASTELLI (D.C.): Per amore della verità devo confermare quanto ha detto il dottor Benedikter. Effettivamente la Commissione adunata anche con i tecnici aveva proposto di fare questa inclusione. La Giunta ha poi omissso, dal testo che ha presentato, l'inclusione di « persone particolarmente versate in diritto ».

TOMA (I.N.D.): Devo richiamare l'attenzione del dottor Benedikter perché ci sono tanti magistrati che conoscono il tedesco. Forse sono più quelli che conoscono il tedesco di quelli che non lo conoscono. Questa è una garanzia che non pregiudica il contenuto e lo spirito. Ma voglio solo richiamare l'attenzione che ci sono a Bolzano moltissimi magistrati che parlano tedesco ed ascoltano le testimonianze in tedesco.

SAMUELLI (D.C.): Deve valere il principio che, di regola, deve essere un magistrato, perché per noi che viviamo nel movimento cooperativo, la figura del magistrato dà garanzia di serietà, perché si opera in campo economico, in cui è importantissimo che questa serietà sia garantita. È anche logica l'osservazione che ci hanno fatta i colleghi di Bolzano, e si era arrivati a questo temperamento della legge, nel senso di aggiungere: « persone particolarmente esperte in giurisprudenza o in diritto ».

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): In diritto, è più esatto.

SCOTONI (P.C.I.): Intendo benissimo le ragioni; però, proprio perché sono state formulate in questa maniera, non posso accettarle, in quanto si dovrebbe presumere che la magistratura giudichi in modo diverso se si tratta di cittadini di lingua italiana o citta-

dini di lingua tedesca. E questo non mi sembra esatto.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Siamo stati fraintesi. Non è come ha detto Caminiti che un magistrato di una qualsiasi lingua deve essere magistrato quando esplica le sue funzioni di magistrato; fuori può avere tutti i sentimenti che vuole. Ma noi dobbiamo partire dal principio che il magistrato è appunto un magistrato, però non vogliamo dire con questo che facciamo un dubbio sull'imparzialità dei magistrati. Ma non vogliamo precludere a priori la possibilità ai magistrati di lingua tedesca di esercitare le loro funzioni, che essi devono esercitare con la stessa imparzialità dei magistrati italiani. Benedikter ha chiarito il motivo. Siccome abbiamo carenza in tal campo, potrebbe darsi che noi precludessimo a priori la possibilità a magistrati dell'altro gruppo etnico. Non è sfiducia verso i magistrati, ma è questione di principio.

CAMINITI (P.S.I.): Avevo proposto, d'accordo con Scotoni, un'aggiunta relativa alla determinazione del grado minimo che un magistrato deve avere raggiunto. Questa preoccupazione era determinata dal fatto di rivestire questo incarico di una certa autorevolezza. Come possiamo noi inserire questa seconda modificazione ed aggiungere « particolarmente versati in diritto »? In ogni modo è perfettamente falso e tendenzioso che, fino a poco fa, gli altoatesini fossero esclusi dai pubblici uffici. Erano esclusi dai pubblici uffici certi altoatesini che non erano fedeli all'Italia; quelli che si sentivano sufficientemente italiani erano accettati. Ma in ogni modo sono accettati adesso. Accedano alla magistratura e diventino presidenti delle commissioni. Per me sono d'accordo con la formulazione della Giunta e non della Commissione.

ERCKERT (S.V.P.): Questa aggiunta che possono essere edesignate persone particolarmente versate in diritto, è necessaria anche per un motivo: perché i magistrati in servizio attivo devono avere un'autorizzazione dal Ministero. D'altro canto non è sicuro che un giudice o un magistrato accetti, perché abbiamo — almeno nella nostra provincia, nel Tribunale e nelle Preture — mancanza di magistrati. Lo possono confermare tutti coloro che hanno da fare con i tribunali. Quindi credo che non troveremo giudici che accettino questo incarico, e già per questo motivo sarà necessario provvedere in altra maniera, nel caso che non troviamo magistrati.

PRESIDENTE: Vi è un emendamento pregiudiziale presentato dall'onorevole Paris all'articolo 3. Al testo « viene istituita una commissione provinciale », propone di sostituire la dizione « è istituita la commissione regionale per le cooperative ».

PARIS (P.S.L.I.): Quando l'ha letto, io ho visto il dottor Magnago fare una smorfia. Tuttavia io sento la necessità che questa voce si faccia sentire qui in Consiglio per prospettare una soluzione, perché ho una superflua conoscenza del movimento cooperativo attuale. Purtroppo, anche tenendo conto di quelle che sono le disposizioni della legge nazionale — e so che qui mi discosto e so che molte volte si trovano delle ragioni buone per discostarsi da questa loro legge — ci sono delle società, che attraverso la trasformazione illegale riescono ad assumere la veste di cooperative. E da questa situazione deriva che, non solo si sottraggono alla corresponsione delle imposte e delle tasse che pagano le altre aziende, ma beneficiano di quelle facilitazioni che la legge attuale dà alle cooperative. Ora qui a Trento c'è un ristorante

che è una cooperativa. Ditemi se un ristorante può essere una cooperativa! Ci sono delle imprese edilizie dove ci sono 5 - 6 - 7 soci che assumono mano d'opera, la pagano, ma beneficiano di tutti i frutti ed i proventi non li suddividono fra i soci, bensì fra loro. È una cooperativa, o una normale azienda? Ci sono delle cooperative che non sono associate alla Federazione: la Popolare, quella di S. Massenza, quella di Storo. Bisogna ammettere che altre cooperative possano esercitare la loro funzione: non associazioni qualsiasi, ma quelle riconosciute nel campo nazionale. Ecco perché, unendo le due province, è più facile ottenere questo numero. Inoltre, pur restando le commissioni, vedrei la necessità di una commissione regionale. Perché guardate che il partito c'è sempre, e nelle questioni economiche la questione politica è sempre deleteria, quando c'entra. Per questo propongo un emendamento, cioè che si possa arrivare ad una commissione regionale, la quale può avere il suo ufficio a Trento o a Bolzano, a me non interessa, ma che dia garanzia di svolgere la sua attività con onore.

CAMINITI (P.S.I.): Sono grato a Paris di questa esposizione veramente interessante, ma devo dichiarare che, per le ragioni che ho esposto — e tu non eri presente — di natura politica, penso che bisogna accedere a questa richiesta del gruppo etnico di lingua tedesca, nella fiducia che esso, pur avendo la maggioranza, darà, in ogni caso, al gruppo minoritario, ogni garanzia in proposito. Del resto, l'articolo 30 dà la possibilità che l'operato della commissione provinciale sia riveduto e corretto. Per questo complesso di circostanze direi di aderire, e pregherei Paris — se crede — di ritirare la proposta di emendamento.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Vorrei rispondere ad una questione specifica di cui ha parlato Paris. L'iscrizione nel registro provinciale è completamente indipendente dall'appartenenza ad un partito o ad un altro. Sull'articolo 3 abbiamo due proposte. La proposta della Giunta e quella della Commissione legislativa. Ora, a nome del mio gruppo ho il dovere di informare il Consiglio quale è il nostro pensiero in merito. Per tutte quelle considerazioni già esposte prima e che adesso non voglio più ripetere, giuridico-amministrative, ma non politiche, per tutte queste considerazioni noi votiamo per la proposta fatta dalla Commissione legislativa, e votiamo contro la proposta fatta dalla Giunta, perché noi non comprendiamo che, in una commissione provinciale ci siano membri di nomina regionale. Noi non abbiamo escluso affatto la Regione. Dunque lo scioglimento è proprio della Giunta. Dico questo perché non si creda che noi ci siamo incapponiti su di questo, chiedo di considerare l'articolo 10 da me letto. Poi c'è l'articolo 17. Anche qui è esclusa la Provincia. In fine l'articolo 29, con il quale viene costituita la commissione regionale di seconda istanza, di nomina regionale, ispezionata dal Presidente dalla Giunta regionale, la quale commissione può cassare tutti i provvedimenti presi dalla commissione provinciale, e non li può solo cassare per motivi di legittimità, ma anche per questioni di merito, nel senso che la commissione regionale non rimanda, quando c'è un ricorso, la questione alla commissione provinciale, ma essa stessa giudica definitivamente in merito. Per questi motivi noi riteniamo essenziale per la legge, che l'articolo 3 rimanga come è proposto dalla Commissione legislativa; siccome per noi questa formulazione è essen-

ziale, è chiaro che da questa dipende anche il nostro voto che daremo alla legge. Perché per noi questo articolo è essenziale, anche se è una cosa formale: significa che non possiamo accettare la legge lasciando l'articolo 3 come fu proposto dalla Giunta, ma solo accettare tutto, se l'articolo 3 rimane come formulato dalla Commissione. Perché nella commissione stessa abbiamo dato tutti i poteri alla Giunta ed alla commissione regionale, come è nel testo della legge.

SCOTONI (P.C.I.): Desidererei che fosse prima messa in votazione la composizione della commissione. Perché ritengo che dalla composizione della commissione si possa trarre un orientamento per decidere chi deve fare la nomina dei membri della commissione. Dico subito che se, ad esempio, sono conservati solo i magistrati, sono d'accordo per la proposta della Commissione poiché ritengo che questa opinione potrebbe essere condivisa da altri colleghi, sarebbe opportuno mettere ai voti prima la parte che riguarda la composizione della commissione. Nell'altro caso sarei molto perplesso.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Jetzt kommt der Artikel 3 zur Abstimmung, wie er von der gesetzgebenden Kommission formuliert worden ist und in welchem es heisst, dass der Präsident und der Vize-Präsident der Kommission vom Präsidenten des Landesausschusses gewählt werden.

(Ora si vota l'articolo 3 come è stato formulato dalla Commissione legislativa e nel quale è detto che il presidente e il vice-presidente della commissione vengono eletti dal Presidente della Giunta provinciale).

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Volevo dichiarare che per parte mia, in considerazione

delle osservazioni che ha fatto il capogruppo del Südtiroler Volkspartei, voterò per la Commissione. Poi mi sembra che sia un po' forte la frase del vice-Presidente Magnago: « non possiamo accettare la legge ». È come quando si accetta una condanna del giudice. Ad ogni modo visti gli articoli 10, 17, 18, 20 — intanto siamo a discutere l'articolo 3 — per parte nostra desideriamo che venga mantenuto l'articolo come è stato formulato dalla Giunta regionale. Però, siccome ho sentito le preoccupazioni del Presidente della Giunta provinciale dottor Erckert, il quale vedeva menomata la Giunta provinciale, vorrei chiedere al dottor Balista della Giunta provinciale di Trento, se anche lui vedrebbe menomate le sue funzioni. Perché nel caso che i due Presidenti fossero d'accordo, allora potremmo rivedere le nostre posizioni. Quindi sarebbe utile una dichiarazione in materia del Presidente Balista.

BALISTA (D.C.): Ho già fatto la mia dichiarazione, che serve per tutte le discussioni in questa materia, per tutta la legislatura.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Mi perdonerà il vice-Presidente del Consiglio se anch'io rilevo cortesemente una questione di stile. Se questo articolo 3 è giudicato dal gruppo che egli rappresenta così essenziale da non poter votare la legge, se non si entra nell'ordine di idee da lui prospettato, mi pareva molto chiaro che la legge non fosse votata; ma non mi pareva bene che fosse detto prima della votazione.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Sincerità lo vuole.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): È una sincerità — mi permetta di dirlo — che può avere quasi il significato di un tentativo di coazione. E questo ci dispiace. Naturalmente il mio gruppo è liberissimo di votare come tutti i gruppi, e tutti i consiglieri come credono. Ma sarà sempre bene in una discussione di dettaglio che non si vogliano pregiudicare gli atteggiamenti che ognuno è libero di prendere. Per quanto riguarda la questione il mio punto di vista è questo: largo decentramento amministrativo, con il concetto di un'esatta interpretazione dell'articolo 14. Questa esatta interpretazione dell'articolo 14 fa sì che la responsabilità delle competenze riservate alla Regione rimanga alla Regione, e mi pare che per questo, quando si tratta di determinare la composizione di organi, ai quali delegare una tale funzione, bisogna che la Regione abbia una parte, tenuto presente che su sei membri di questa commissione, 4 sono elettivi e decentrati in sede provinciale, 2 sono di nomina regionale su proposta dello stesso Presidente della Giunta provinciale. Mi sembrava che con questo si fosse attuato un criterio di largo contenimento delle opposte esigenze. Badate che questa commissione provinciale ha funzioni di vigilanza sulle cooperative, e voi tutti riconoscete, tirandomi fuori anche i commentatori ai quali avete fatto riferimento, che anche quando avvenga una delega è necessario che l'opera direttiva e di vigilanza sia esplicata dall'organo delegante. A maggior ragione dovete convenire che il principio trova la sua affermazione nella composizione di questa commissione, che non dà disturbo a nessuno, ma pone in chiarezza di termini la soluzione del problema.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Le direttive e la vigilanza ci sono, perché se il presidente ed il vice-presidente vengono nominati dal Presidente della Giunta provinciale, è chiaro che ne debbono rispondere al Presidente della Giunta provinciale, il quale può benissimo rispondere di fronte al Presidente della Giunta regionale.

CAMINITI (P.S.I.): Ci troviamo di fronte ad un'impostazione che, a mio avviso, il gruppo tedesco ha sbagliato in partenza, perché purtroppo attraverso il memoriale presentato, ed attraverso la discussione che qui è stata fatta dai colleghi del Volkspartei, a questo articolo 3 è stata data un'interpretazione di principio; mentre, a mio avviso, bisogna limitarsi ad un'interpretazione del fatto che esso rappresenta. Occorre cioè circoscrivere alla pura e semplice formazione di una commissione, per la quale il Consiglio potrebbe trovare l'opportunità di delegare i poteri al Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, perché personalmente, e nel caso in specie, non avrei grandi difficoltà ad aderire alla richiesta fatta dal Presidente Erckert, perché gli vengano attribuiti i poteri per la nomina di questa commissione. Ma debbo riconoscere che questo diritto potrebbe significare una sanzione di un principio generale, quello esposto nell'illustrazione presentata dal dottor Benedikter proprio per il caso in specie. Allora noi ci troviamo di fronte a questa situazione: che attraverso il caso particolare si vuole arrivare alla premessa, o come si dice al precedente, di carattere generale, che diventa naturalmente un pilastro maestro per le decisioni di domani. Ripeto, qui noi ci troviamo di fronte a questa situazione: che da un caso particolare si può creare il precedente per

tutti i casi che domani si presenteranno. Per questo motivo io devo votare contro la proposta.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Non ritengo che votando l'articolo 3 in un senso o nell'altro si risolva il principio. Anzi, io non ho nulla in contrario a dichiarare che rimane impregiudicato il principio generale per noi e per gli altri. Perché sul principio non ci siamo accordati, ed ora il principio, se questo fa difficoltà, può rimanere impregiudicato. Perché non pretendo che il Consiglio, votando per l'articolo 3 nel senso proposto dalla Commissione legislativa, sanzioni il nostro principio; potrà sanzionarlo un'altra volta o non sanzionarlo, ciò che non posso prevedere. In questo momento non ritengo che si debba sanzionare il principio votando l'articolo 3. Anzi, il principio rimane impregiudicato per ambo le parti.

ERCKERT (S.V.P.): Non capisco perché facciamo qui tante discussioni. Questa commissione provinciale è un ufficio che ha certi compiti fissati dalla legge stessa che facciamo. Questa commissione non può che applicare la legge. Contro la decisione di questa commissione c'è, in seconda istanza, una commissione regionale. Non vedo perché un elemento o due della commissione provinciale dovrebbero essere nominati dalla Giunta regionale per conservare la potestà amministrativa. La potestà amministrativa è già conservata in altre disposizioni oltre che in questa legge. In fin dei conti la Giunta, e rispettivamente la commissione regionale, ha diritto di dare ordini, di controllare e sorvegliare tutto. Io dico che la Provincia deve avere uffici provinciali. Negli uffici provinciali non può rientrare la Giunta regionale, perché è anche così da parte

dello Stato. Lo Stato delega alla Provincia una funzione e si ritiene esplicata questa funzione da un ufficio provinciale, dove gli impiegati sono pagati dalla Provincia, salvo il rimborso delle spese da parte dello Stato. Così è della Provincia in confronto ai comuni che hanno anche delle funzioni delegate. Quindi non si senta offeso il Presidente della Giunta... lo dico solo per semplificare la nostra amministrazione.

CRISTOFORRETTI (M.S.I.): Visto, signor Presidente, che la discussione è molto animata per la validità delle due tesi contrarie, desidererei che Lei vedesse l'opportunità di chiedere al Presidente o Segretario della Commissione legislativa quali sono i membri della Commissione che hanno detto no al progetto della Giunta. Perché se la Giunta presenta un progetto che viene modificato con un comma completamente diverso, evidentemente c'è stato un numero in maggioranza di membri della Commissione che non capiva la portata grandissima di questa modificazione. Quindi desidero poter conoscere quali membri della Commissione hanno voluto e votato l'articolo della Giunta e quali l'articolo della Commissione.

CASTELLI (D.C.): La relazione che io ho fatto è stata la relazione della Commissione che è stata votata all'unanimità. Presenti erano i seguenti: Castelli, Magnago, Mitolo, Tranquillini. Questi sono i membri della Commissione che hanno votato il progetto della Commissione.

TOMA (IND.): Quale era il testo esatto?

MITOLO (M.S.I.): Cristoforetti ha sollevato una questione quanto mai inopportuna, che esige, da parte mia, una precisazione di

cui mi dovranno dare atto gli stessi altri membri della Commissione.

È questa: quando si è trattato di discutere questo articolo, io avevo fatto le mie eccezioni. Successivamente è stato detto dal Presidente della Commissione che la Giunta regionale aveva aderito alla proposta del Presidente Magnago, che era stata presentata da Benedikter con questa modifica o emendamento. Allora, quando si è discusso, ho detto che se è d'accordo la Giunta sono d'accordo anch'io. Ma adesso sento dire che la Giunta regionale non è per niente d'accordo ed ha presentato un altro emendamento; e non posso essere d'accordo.

CAMINITI (P.S.I.): Sono cose che non interessano.

BENEDIKTER (S.V.P.): Devo precisare e sottolineare, avvocato Mitolo, che non ho mai dichiarato che la Giunta regionale aveva accettato questo principio.

MITOLO (M.S.I.): Ma che era d'accordo la Giunta regionale mi pare che sia stato detto dal Presidente della Commissione.

CASTELLI (D.C.): Mi sono limitato a dire questo: che io, per arrivare ad avere la possibilità che la legge fosse perfetta dal punto di vista tecnico — e questo l'abbiamo detto all'inizio, quando abbiamo trattato la legge delle cooperative — la Giunta ha accettato i regolamenti come parte tecnica.

ALBERTI-POJA (D.C.): Giunti a questo punto ho l'impressione che tutti i consiglieri abbiano potuto farsi ragione della portata dell'articolo. Dal punto di vista formale, a parte questo particolare, che consideriamo superato, abbiamo di fronte una formulazione

presentata dalla Giunta regionale ed una formulazione presentata dalla Commissione. Votiamo prima la formulazione presentata dalla Giunta regionale, e se questa non sarà accolta, poniamo ai voti la formulazione della Commissione.

BENEDIKTER (S.V.P.): Viceversa.

PRESIDENTE: Prima di passare ai voti su questo importante comma dell'articolo 3, bisogna che siamo in chiaro sugli emendamenti minori, quello che si riferisce ai magistrati di grado non inferiore all'ottavo e quello che si riferisce alle persone particolarmente versate in diritto.

CAMINITI (P.S.I.): La richiesta del grado, a mio avviso, non sarebbe compatibile con le persone versate in diritto.

SCOTONI (P.C.I.): Mantengo la richiesta pensando che si possa votare su l'una o sull'altra.

PRESIDENTE: Chi desidera che sia detto che i magistrati scelti abbiano da essere non inferiori al grado ottavo, è pregato di alzare la mano. 13 favorevoli. Chi non è d'accordo con questo emendamento è pregato di alzare la mano. 16 contrari. Questo emendamento è respinto.

Secondo emendamento. Chi è d'accordo perché resti la formulazione della Giunta per cui possono essere scelte persone particolarmente esperte in diritto? Favorevoli 25; contrari 2; astenuti 2. Il secondo emendamento viene approvato.

È messo ai voti il comma numero 3 della commissione che ha questa formulazione.

PARIS (P.S.L.I.): Dichiaro con Gilli che ci asteniamo dalla votazione, perché preve-

diamo una soluzione opposta a quella da noi proposta.

PRESIDENTE: Chi è d'accordo per il comma della Commissione, secondo cui il Presidente ed il vice-Presidente vengono nominati dalla Giunta provinciale, è pregato di alzare la mano. 17 favorevoli. Chi non è d'accordo è pregato di alzare la mano. 17 contrari. La discussione della legge, e, in questo caso particolare, dall'articolo 3 della legge, viene rimandata a domani mattina.

Sono state presentate due interrogazioni. Una è del consigliere Banal:

« Il consigliere Banal interroga il Consiglio regionale per sapere se di fronte al dilagare della stampa immorale per ragazzi e al tragico assassinio di Bologna, perpetrato da un adolescente e suggerito nei suoi dettagli dalla lettura di un romanzo a fumetti, non ritenga possibile ed urgente di intervenire energicamente contro gli abusi di certa stampa per ragazzi divenuta ormai, come nel caso citato sopra, propria e vera scuola di delinquenza e di immoralità ».

BANAL (D.C.): Credo che non occorano molte parole per illustrare il fatto che è avvenuto a Bologna, ove un bambino di 15 anni sopprime con cinismo che fa orrore, un ragazzino di 6 anni. I consiglieri l'avranno letto sui giornali. Ne occorre che io richiami l'attenzione dei consiglieri su un analogo fatto che poteva avvenire a Levico poche settimane fa e che poteva costare anche lì la vita ad un altro ragazzo; non occorre che richiami l'attenzione su un fatto dello stesso genere che poteva accadere pochi mesi fa a Rovereto. La stampa per i ragazzi, specialmente la stampa illustrata fomenta talmente la fantasia dei ragazzi da mettere in

serio pericolo la loro incolumità fisica e morale. A proposito della stampa per i ragazzi mi sono pervenuti ancora due ordini del giorno dei maestri della provincia. Altre segnalazioni mi sono ancora pervenute che mi risparmio di leggere, e chiedo al Presidente della Giunta se non sia possibile fare qualche cosa per porre un limite a questo fenomeno che è davvero preoccupante per tutti i maestri e, soprattutto, per i genitori.

PARIS (P.S.L.I.): È un dovere di ogni padre associarsi alla parola pronunciata da un educatore come è l'assessore Banal. A leggere la cronaca di quel fatto di Bologna ci si sente addirittura inorridire. L'influsso della stampa, di crimini, di scandali è, senza dubbio, nefasta. Però io credo che come Consiglio regionale, purtroppo, non abbiamo competenza in materia. Non possiamo limitare la libertà di stampa. Ricordo che in Parlamento furono presentate delle interrogazioni per spingere il Governo a prendere delle disposizioni e il Governo non si è sentito di porre un limite. Però credo che sarebbe dovere nostro concorde ed unanime di esprimere un voto perché il Governo ed il Parlamento si decidano a limitare l'opera nefasta di questi giornali che deturpano la candidezza, l'innocenza della nostra infanzia e che portano ad atti inqualificabili simili a quelli di Bologna. Non posso che associarmi con cuore dolorante a quanto ha detto l'assessore Banal e sollecitare la Giunta ad esprimere questo voto.

BETTINI-SCHETTINI (P.C.I.): Noi ci associamo a questa deplorazione, ma vorremmo che il Consiglio regionale potesse impedire l'arrivo di certa stampa. Quando noi vediamo nelle mani dei nostri giovani questi giornali di cui non conosco il nome, del genere

di Grand Hotel, noi ci preoccupiamo degli aspetti educativi che questa stampa infonde in mezzo alla nostra gioventù e perciò ci associamo alla deplorazione. Ma vorrei che non si scordasse una cosa che la stampa è un riflesso di una situazione generale, che permette la diffusione di questa stampa. È la situazione sociale che permette la formazione psicologica del criminale. Bisogna andare fino in fondo alle cose e vedere dove sta la radice del male. Comunque, a nome del mio Partito, mi associo a questa deplorazione ed invito la Presidenza del Consiglio regionale a fare presente al Governo centrale questa deplorazione, affinché intervenga energicamente, non dico di impedire la libertà della stampa che è sancita dalla Costituzione, ma a rendere impossibile a questa gente di continuare a deturpare lo spirito della nostra gioventù.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Non possiamo che associarci alla presa di posizione dell'assessore Banal. Io, che ho assistito di persona all'imponenza dei funerali di Bologna, posso dirvi quale fosse il quadro di commozione e il pianto delle mamme. Osservo però che noi potremo, tutt'al più, fare un voto in base all'articolo 29, il quale dica al Governo democratico cristiano che può fare qualche cosa, perché può sempre arrivare alla maggioranza in questi casi. Non voglio poi scendere a ricercare le radici del male, come ha detto Bettini, perché ricordo che nella seconda pagina dei giornali era riportata anche la cronaca o note di cronaca nera. Ci associamo lealmente e diamo il nostro voto perché parta una parola da questo Consiglio, come è già partita dal Municipio di Bologna.

CAMINITI (P.S.I.): Non è, a mio avviso, solo una questione di giornali, né penso

che bisognava necessariamente che ci fosse stato un delitto come quello che è avvenuto per richiamare l'attenzione del Paese, del Governo, del Parlamento e del Consiglio regionale su una situazione gravissima, quella cioè del deterioramento, dello sfaldamento di una vera cultura nel campo nazionale. Noi siamo in un periodo di grave crisi di coscienza, crisi culturale, crisi artistica, forse anche crisi politica. In ogni caso la crisi nel campo dell'alta cultura esiste, ed è dimostrata dal fatto che non abbiamo ancora trovato la via d'uscita in tutto quello che dovrebbe essere l'espressione di questo secolo nel campo della cultura e dell'arte. Mi rifaccio a questo stato di cose per pregare, più che un intervento di natura poliziesca, di fare applicare coscienziosamente la legge. Ma penso che noi potremmo promuovere, cominciando appunto nell'ambito della nostra Regione, un'azione di divulgazione, un'azione di miglioramento in tutto quello che è il campo generale della cultura, appoggiando anche in maniera concreta, con azione specifica, appoggiando anche ogni iniziativa intesa a dare ed a ridare al popolo, che è stato martoriato dalla guerra, che è stato un po' sbandato da un complesso di situazione delle quali, in questo momento, non è il caso di fare alcun accenno, una maggiore coscienza ed una maggiore dirittura morale, e soprattutto incamminarlo su una via di aspirazione al bello, di aspirazione al grande, in modo che attraverso questo noi possiamo arrivare a dimostrare all'estero che se non siamo riusciti a vincere una guerra con i cannoni, possiamo vincerla con le arti e con l'amore vicendevole.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Non avevo nessun dubbio che da tutti i settori sarebbe giunta voce di consenso alla

proposta dell'assessore Banal. Il sentimento di deplorazione è condiviso da tutti; il senso della necessità di porre rimedio a questa situazione lo abbiamo tutti. Già prima di questo incidente, proprio su segnalazione che era pervenuta alla Giunta da parte dei Sindaci e maestri, esaminammo questo argomento, dovendo constatare che si tratta di materia di ordine pubblico e, come tale, al di là della nostra capacità di diretto intervento, ma tuttavia riservandoci di svolgere un'azione di affiancamento e persuasione che doveva e dovrà, comunque, dare risultati utili. La legislazione c'è signori, ma è indubbiamente una legislazione imperfetta. E siccome questi sono postulati dalla coscienza civile di tutti i Paesi, io penso che faremo molto bene a cogliere questa occasione per dare l'avvio ad una prima applicazione dell'articolo 29 del nostro Statuto, il quale ci consente, anche nelle materie che sono di nostra competenza, di esprimere un voto e di formulare delle proposte che vanno presentate al Parlamento per la discussione. Vorrei quindi che il pensiero esposto dal consigliere Banal si traducesse in un vero e proprio voto in senso tecnico, per l'applicazione dell'articolo 29 del nostro Statuto. Qui vorrei chiedere che, premesso il principio dal quale siamo unanimemente partiti, la Giunta venisse delegata a formulare concretamente il testo del voto da presentare sen'altro, in forma ufficiale, al Parlamento, secondo quanto stabilisce lo Statuto. Si è fatta questione di libertà. Siamo tutti sensibili alla libertà, ma libertà deve voler dire corretto esercizio dei doveri e dei diritti del cittadino. Libertà di esprimere qualunque opinione, siamo d'accordo; ma non libertà di traviare la coscienza dei ragazzi, di sconvolgere la vita! Questo non può essere consentito a nessuno che abbia coscienza di cittadino ed amministratore. C'è

un limite, e questo è dato dalla responsabilità che, più alta è, più forte è sentita e più deve essere naturalmente circondata da tutte le cautele che devono consentire di raggiungere lo scopo. In questa materia la lacuna è evidente; lo stato di disagio è sentito da tutti. La libertà in questo senso non può essere assolutamente concepita come bene civile, ma come un male, che deve essere represso, e quindi consentirci l'espressione dei nostri sentimenti in quella forma che provochi sen'altro la discussione parlamentare.

TOMA (IND.): Preferisco che la proposta sia fatta subito, perché noi siamo i rappresentanti, e, in fondo si tratta solo di esprimere un voto.

DEFANT (A.S.A.R.): Mi associo a quello che ha detto il Presidente della Giunta e penso con una certa malinconia all'articolo 29 che ci permette solo il voto. Ma abbiamo uno strumento formidabile nelle mani. Ora, signor Assessore, Lei ha il compito di preparare il programma nelle scuole che aiuti la formazione del carattere dei bambini. Questo è il nostro grande compito, ed in questo senso Lei opererà sulla moralità e sull'educazione del cittadino. È questo che abbiamo in pieno noi, e questa facoltà dovrebbe essere esercitata; ma devo dire che finora non è stata esercitata. Solo nel campo dell'educazione possiamo arrivare a quel fine che può essere rispondente alle parole del Consiglio.

BANAL (D.C.): Io volevo rispondere al consigliere Defant che la scuola ha sempre lavorato in questo senso e anche la famiglia lavora in questo senso, ma che è perfettamente inutile che scuola e famiglia lavorino quando la stampa rovina ed annulla sia l'opera della scuola che della famiglia. La scuola certamente

non trascurerà di provvedere a questi bisogni, ma la scuola non può intervenire contro la stampa.

PRESIDENTE: Avvalendosi dell'articolo 29 dello Statuto speciale, il Consiglio presenta al Parlamento una concreta mozione sulla falsariga della interrogazione Banal.

Chi è d'accordo per la formulazione del voto presentato dal consigliere Banal, è pregato di alzare la mano.

La mozione è approvata all'unanimità.

Vi è una seconda interrogazione, che l'ha presentata l'onorevole Paris: « *Chiedo di interrogare il Presidente della Giunta regionale per conoscere le cause per le quali non fu concessa l'autorizzazione per il II° Congresso delle regioni e delle Comunità europee, che doveva aver luogo a Merano e a Riva nei giorni 27-30 settembre a. c.* ».

A questo riguardo è bene che i particolari siano saputi nella loro completezza: e io dirò quanto mi riguarda come individuo e come Presidente del Consiglio regionale. Non Vi è nessun dubbio sui miei sentimenti federalisti. Sono sempre stato federalista convinto; e quando nel 1943 sorse la sezione italiana del movimento federalista europeo, fui segretario della sezione italiana del movimento federalista fino al maggio 1945. Ebbi a raccogliere tutte le voci e tutti gli studi che in quell'epoca si stavano preparando a favore del movimento federalista, per preparare il terreno a future discussioni. In quell'occasione abbiamo avuto una particolare felice circostanza, cioè quella che fra i collaboratori delle pubblicazioni federaliste uscite fra il 1943 e il 1945 abbiamo avuto l'attuale Presidente della Repubblica, onorevole Einaudi, il quale pubblicò quel testo sui Principi dell'Economia in rapporto con l'ordinamento federalista del-

l'Europa, che è stato inserito recentemente nel suo ultimo volume di studi economici. Quando il movimento si estese e si sviluppò in Italia (e ricordo i congressi di Roma e Firenze) il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio ed il Ministro degli affari esteri, furono i primi esponenti del Movimento Federalista in Italia; essi diedero il tono a tutte le manifestazioni e portarono il pensiero federalista nelle manifestazioni ufficiali ed il Governo. Sarebbe una cosa bellissima e largamente istruttiva riferire quali sono state le tappe attraverso le quali quest'opera si è svolta in atti pubblici; ma non ci possiamo indugiare a fare un capitolo di storia del pensiero federalista. Sulla bontà del concetto è anche inutile soffermarsi, perché il tentare di formare una confederazione degli stati europei è non solo bello, ma è forse la sola strada che possa percorrere l'Europa se intende effettivamente salvarsi. Fatte queste premesse, ecco sorgere nella nostra regione un movimento che si chiama « Nuova Europa ». I consiglieri ricordano che l'anno passato, quando entrammo per la prima volta in quest'aula trovammo la pubblicazione di questa « Nuova Europa », di cui è rappresentante il signor Nicolodi. Vi furono delle trattative alle quali presi parte anch'io per vedere di stabilire rapporti fra il Movimento federalista europeo e questo Movimento della « Nuova Europa », arrivando a questa conclusione: il movimento era perfettamente autonomo ed indipendente, impersonato sul signor Nicolodi e non aveva né ufficialmente né ufficiosamente alcun rapporto con il Movimento federalista europeo, per quanto vi fossero delle larvate tendenze da parte di « Nuova Europa » a gettare i ponti verso il Movimento stesso. A questo punto si inserisce l'organizzazione (da parte del Nicolodi e di « Nuova Europa ») di un congresso

che si doveva tenere a Merano e a Riva del Garda. Nicolodi venne da me nel maggio, mentre si stava tenendo il Congresso di Parigi, per chiedere l'adesione ufficiale del Consiglio regionale a questa manifestazione. Spiegai al Nicolodi quali erano le ragioni che impedivano che il Consiglio regionale potesse ufficialmente aderire a questa manifestazione. Se organizzatore fosse stato il Movimento federalista europeo, dove il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio ed il Ministro degli affari esteri sono rappresentati, saremmo stati lieti di dare la nostra adesione; avremmo saputo chiaramente di che si tratta. Ma non conoscendo bene né l'ente, né lo spirito animatore di questa iniziativa, e soprattutto, avendo visto che fra gli invitati vi sono regioni storiche che non hanno un riconoscimento politico, noi, come Regione costituita nell'ambito della Repubblica Italiana, non potevamo aderire. Frattanto veniamo a sapere dai giornali che il congresso era stato proibito. Il signor Nicolodi venne a chiedere informazioni per sapere da chi fosse partita la proibizione. La Regione non aveva nulla a vedere con questa decisione. Per parte mia, come cittadino, ritengo che la proibizione è stata un errore. Invece di prendere atto di queste dichiarazioni, che mi parevano leali, la lettera del signor Nicolodi ci accusa di aver voluto impedire che il Consiglio fosse informato della cosa.

Sono lieto che l'onorevole Paris abbia portato la questione sul tappeto ed abbia dato a me l'occasione di chiarire i rapporti del Consiglio regionale nei confronti del signor Nicolodi.

Se nessuno prende la parola, la seduta è tolta.

Ore 19.40.